

1222·2022  
**800**  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Corso di Laurea in Storia

Rappresentazioni e governo delle città del *regnum* in età longobarda e carolingia: l'evidenza delle fonti normative e giudiziarie.

Relatore:

Prof. Gianmarco De Angelis

Laureanda:

Alice Mazzetto

Matricola: 1232493

ANNO ACCADEMICO 2021/2022



## INDICE

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO PRIMO. IL DIBATTITO STORIOGRAFICO SULL'URBANESIMO ALTOMEDIEVALE.....	9
1.1 L'URBANESIMO ITALIANO ALTOMEDIEVALE NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO.....	10
1.2. LA SVOLTA ARCHEOLOGICA: L' ESPERIENZA DI BOGNETTI .....	12
1.3 L'URBANESIMO ITALIANO ALTOMEDIEVALE NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO.....	13
CAPITOLO SECONDO. LE CITTÀ NELLE <i>LEGES LANGOBARDORUM</i> . .....	27
2.1 RIGUARDO I TUMULTI.....	30
2.2 RIGUARDO I MAESTRI COMMACINI.....	34
2.3 RIGUARDO I MERCANTI .....	37
2.4 RIGUARDO I GIUDICI.....	39
2.5 CAPITOLI VARI DI RILIEVO.....	41
CAPITOLO TERZO. LE CITTÀ NEI CAPITOLARI ITALICI E NEI PLACITI DEL <i>REGNUM ITALIAE</i> .....	44
3.1 INFRASTRUTTURE, COMMERCIO, CENTRI URBANI DI POTERE .....	46
3.2 LE SEDI DELLA GIUSTIZIA: CITTÀ E CAMPAGNA NEI PLACITI DEL <i>REGNUM ITALIAE</i> .....	54
CONCLUSIONI .....	60
BIBLIOGRAFIA .....	64



## INTRODUZIONE

Il seguente elaborato si pone come obiettivo principale quello di trattare uno dei temi più discussi riguardo l'Alto Medioevo italiano: le città come luogo di continuità della vita nei suoi vari aspetti o come emblema della decadenza di tale periodo. L'interesse per tale tema nasce dalla volontà di voler scavare all'interno del panorama altomedievale italiano, cercando di coglierlo come momento di trasformazione della società, e in questo senso la questione delle città può essere vista come uno dei terreni di più fervida discussione, come si vedrà in seguito. L'elaborato, inoltre, si propone come una sorta di laboratorio nel quale si cercherà di interrogare direttamente le fonti, indagandole rispetto al tema centrale e cercando di mettere a frutto un intreccio ragionato dei risultati per arrivare ad esporre ciò che è possibile ricavarne.

Verranno presi in esame due periodi: il primo a partire dall'anno 568, data d'arrivo dei Longobardi nella penisola italiana capeggiati dal re Alboino, sino all'anno 774, con la discesa di Carlo Magno in Italia, la deposizione del re longobardo Desiderio e l'assunzione dell'ulteriore titolo di Re dei Longobardi da parte del sovrano franco. Il secondo periodo si sviluppa invece da tale data e analizzerà, attraverso le principali fonti giudiziarie e legislative, l'intera età carolingia in Italia, sino ad arrivare alla metà del X secolo.

L'area geografica che verrà considerata concerne il centro-nord della penisola italiana, nel territorio considerato parte della *Langobardia Maior*, andando dunque ad escludere, per ragioni di praticità, le peculiari vicende dei ducati di Spoleto e Benevento e le aree sottoposte al governo di Bisanzio, comprendenti anche Roma e il relativo elemento papale. Ciò è dovuto dalla diversità di governo che si instaurò nelle suddette aree, tale per cui una trattazione adeguata sul tema delle città, diverse appunto a seconda del potere governante, non troverebbe un'opportuna esposizione in questa sede.

I primi studi sull'età altomedievale o, per meglio dire, nel lungo periodo che va dallo sfaldamento dell'Impero Romano d'Occidente sino alla nascita e consolidamento dei comuni italiani, si svilupparono nel corso del XIX secolo, e devono per tale ragione essere considerati sulla base delle correnti culturali proprie di quel momento storico. Tali studi e interpretazioni non devono essere quindi demonizzati, ma inseriti nel quadro politico e istituzionale di provenienza. Fu proprio in quel momento storico che ebbero grande successo le teorie relative alla creazione delle unità statali contemporanee, generatesi nel corso dell'Alto medioevo. In particolare, nel caso italiano, l'avvento dei Longobardi fu percepito dai principali eruditi dell'epoca come momento di rottura dell'unità politica della penisola e d'inizio di un periodo di chiusura, ruralizzazione indiscriminata e

feudalesimo. Tale periodo di forte regressione sarebbe così perdurato fino al momento della venuta di una forma politica ritenuta naturale, ovvero della città-stato, come ad esempio nei casi di Amalfi e di Napoli nel secolo IX e delle città comunali del nord e centro Italia nell'XI secolo<sup>1</sup>. La tendenza nel vedere questo periodo come promotore di decadenza e barbarizzazione della società trovò il suo apice durante il periodo fascista, come rafforzamento dell'idea di anti-germanesimo, nel qual caso risulta illuminante la descrizione che fa del periodo longobardo lo storico Gabriele Pepe:

Né il ferreo secolo X, né l'età della Controriforma, né la reazione tra il 1821 e il 1848, ci danno tanta pena, tanta impressione di morte, come questi duecento anni. Dopo la morte di Gregorio I, le tenebre più profonde; quella luce di vita politica ed economica che viene dalle città bizantine è anch'essa offuscata da spiriti selvaggi e di sangue, da crudeltà, da tendenze anarchiche.<sup>2</sup>

L'idea delle grandi invasioni di popoli barbari contrapposti ai Romani e la conseguente distruzione della civiltà antica pose, dunque, un quadro catastrofista che prevalse nella storiografia romantica, della quale l'esponente più famoso fu Alessandro Manzoni, la cui analisi caratterizzò l'impostazione verso il tema per molto tempo<sup>3</sup>. In Italia, dunque, si consolidò l'idea di invasione da parte di un popolo visto come un insieme omogeneo e compatto e avente un'etnia definita naturalmente contrapposta all'Italia romana.

Il cambio di tendenza rispetto agli studi sull'Alto Medioevo avvenne nella seconda metà del Novecento, in particolare durante gli anni Ottanta e Novanta, con l'affermarsi dell'idea di trasformazione del mondo romano. Non più, dunque, una frattura tra civiltà e barbarie, ma una progressiva e lenta integrazione da considerare, alla base, più pacifica che violenta. Un grande slancio verso questo nuovo paradigma interpretativo è stato dato da diverse innovazioni metodologiche. La prima può essere la sempre maggiore considerazione delle fonti materiali e quindi dell'archeologia, con risultati notevoli, per riprendere il tema su cui si svolgerà l'elaborato, nella nuova visione delle città altomedievali. Nasce poi il cosiddetto *linguistic turn*<sup>4</sup>, metodo atto a leggere la fonte narrativa non più come portatrice di verità fattuali ma come risultato di scelte autoriali e d'influenza dei centri di potere ove fu prodotta. Questo nuovo approccio permise di affacciarsi alla fonte in maniera più critica, di cui uno dei risultati più rilevanti è la capacità di scavare all'interno, andando oltre la pura apparenza narrativa della visione romano-cristiana che pervade spesso gli autori altomedievali, essendo in maggioranza le fonti ecclesiastiche ad esserci pervenute. Attraverso queste nuove

---

<sup>1</sup> Wickham, *L'Italia nel primo medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*, p. 10.

<sup>2</sup> Pepe, *Il Medio Evo barbarico d'Italia*, p. 229.

<sup>3</sup> Cfr. Manzoni, *Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia*. Per un'analisi sulla visione manzoniana e sulla storiografia romantica italiana vedi Delogu, *Introduzione alla storia medievale*; per alcune osservazioni riguardo le analisi ottocentesche cfr. Artifoni, *Le questioni longobarde: osservazioni su alcuni testi del primo Ottocento storiografico italiano*.

<sup>4</sup> Cfr. Gasparri, *La Rocca, Tempi Barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900)*, p. 21.

metodologie ed il sapiente lavoro di una generazione di storici, i cinque secoli che separano la caduta dell'Impero Romano d'Occidente dall'affermazione dei Comuni italiani, possono ora essere letti come un periodo di integrazione e sperimentazione, così da non considerarli più come «Lo splendore riflesso del passato e del futuro»<sup>5</sup>.

Per quanto concerne le fonti relative al periodo dell'età longobarda e carolingia prodotte o riguardanti le vicende storiche del *Regnum Italiae* (dalla metà del VI al X secolo) possiamo individuarne di vario tipo. Disponiamo di poca letteratura storica di tale periodo: all'interno del *Monumenta Germaniae Historica*, nella sezione *Scriptores* (contenente fonti narrative come *vitae*, cronache e annali) disponiamo di un solo volume relativo all'Italia, ovvero quello di *Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX*<sup>6</sup> (contro i sette volumi sul regno franco merovingio). È necessario poi considerare il *Liber Pontificalis*<sup>7</sup> riguardo le biografie dei Papi, l'*Antapodosis*<sup>8</sup> di Liutprando da Cremona, e infine le poche informazioni sull'Italia tratte da opere non italiane, eccetto forse per gli *Annales Regni Francorum*<sup>9</sup> riguardanti i secoli VIII e IX<sup>10</sup>.

Diverso è il quadro per quanto concerne le fonti documentarie: troviamo una buona presenza di documenti riguardo soprattutto specifiche aree della penisola, un'attestazione precoce vi è con i papiri ravennati risalenti al V, VI e VII secolo per poi trovare maggiore concentrazione a partire dall'VIII secolo a Lucca, Piacenza, Farfa e Brescia con un'espansione importante nel IX secolo con Milano, Verona, Emilia, Valle del Volturno e Napoli, aumentando sempre di più. Queste precisazioni geografiche mostrano la peculiarità di ogni documento che rispecchia specifiche casistiche, andando a rafforzare l'immagine locale della storia italiana.<sup>11</sup>

Importante, per quanto riguarda lo studio delle attività dei sovrani, sono le raccolte di leggi pervenuteci assieme alle centinaia di cause legali documentate, utili per ricostruire i legami tra autorità e popolazioni locali e come quest'ultime avessero consapevolezza dell'attività legislativa del regno. Saranno proprio questi i tipi di fonte che verranno vagliate in questa sede per cercare di cogliere se, in che modo e con quale frequenza, le città vengano ad essere oggetto di legislazione o sede di attività giudiziaria. Verranno considerate le *Leges Langobardorum* attraverso il volume a cura di Claudio Azzara e Stefano Gasparri<sup>12</sup> per quanto riguarda il Regno Longobardo, i capitolari italici con il volume a cura di Claudio Azzara e Pierandrea Moro<sup>13</sup> per il periodo di dominazione carolingia

---

<sup>5</sup> Wickham, *L'Italia nel primo medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*, p.12.

<sup>6</sup> MGH, SS rer. Lang.

<sup>7</sup> (a cura di) Duchesne, *Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*.

<sup>8</sup> Liutprando, *Antapodosis*, (a cura di) P. Chiesa.

<sup>9</sup> MGH, SS rer. Germ.

<sup>10</sup> Wickham, *L'Italia nel primo medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*, p. 15.

<sup>11</sup> Wickham, *L'Italia nel primo medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*, p. 16.

<sup>12</sup> (a cura di) Gasparri, Azzara, *Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*.

<sup>13</sup> (a cura di) Azzara, Moro, *I capitolari italici: storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*.

e infine, per quanto riguarda le fonti giudiziarie, verranno vagliati i placiti contenuti nella raccolta realizzata dal Manaresi<sup>14</sup>. Un maggiore quadro di tali fonti verrà esposto in seguito.

Infine, sarà tenuto particolarmente in considerazione, come sottolineato sopra, il contributo delle testimonianze archeologiche, che siano esse d'insediamento, funerarie, sugli empori altomedievali o sulle realtà urbane<sup>15</sup>. È proprio quest'ultimo campo d'indagine archeologica uno dei cardini del dibattito riguardo le città altomedioevali degli ultimi decenni di ricerca. L'implemento di questa metodologia, opportunamente integrata allo studio delle fonti scritte, ha permesso un salto qualitativo nella ricerca storica delle aree urbane. Sarà ora premura ripercorrere la storiografia di tale dibattito.

---

<sup>14</sup> (a cura di) Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, volume primo (a. 776-945).

<sup>15</sup> Wickham, *L'Italia nel primo medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*, p. 17.



## CAPITOLO PRIMO. IL DIBATTITO STORIOGRAFICO SULL'URBANESIMO ALTOMEDIEVALE.

Ad oggi il dibattito storiografico riguardante il tema dell'urbanesimo altomedievale risulta essere ampio e articolato, grazie a decenni di studi sulle città italiane e al progredire delle metodologie di ricerca. L'interesse è probabilmente da ricercare nelle caratteristiche peculiari che la vita associativa ha sviluppato nella penisola italiana, dalla nascita e sviluppo di città in epoca romana e all'emergere di organismi dotati di piena autonomia politica come i comuni cittadini nel pieno del medioevo. È giusto dunque porsi il quesito riguardo l'esistenza, lo sviluppo e la trasformazione delle città nel periodo compreso tra questi due poli cronologici, che rappresenta la base del vivace dibattito dei decenni passati.

Il grande salto di qualità nella ricerca sul tema dell'urbanesimo si deve all'introduzione delle fonti materiali esaminate dall'archeologia, la quale vide un maggiore sviluppo a partire dalla seconda metà del XX secolo, con un ulteriore slancio dagli anni Ottanta<sup>16</sup>. Questo tipo di fonti permette di integrare alcuni vuoti conoscitivi imposti dalla relativa rarefazione di fonti scritte in certi periodi dei secoli altomedievali italiani, ed è infatti attraverso il loro costante dialogo che sono state formulate teorie riguardo la «città (o non città)»<sup>17</sup> di tale periodo. Queste teorie si condensano in due opposte tendenze, su cui verte il dibattito stesso: coloro che sostengono una frattura rispetto all'epoca romana, chiamati “catastrofisti”, e coloro che al contrario sostengono una sopravvivenza/trasformazione della città rispetto al periodo precedente, chiamati “continuisti”. Alla base delle divergenze vi sono soprattutto questioni di carattere interpretativo e metodologico: le fonti materiali portano alla luce dati oggettivi, i quali possono essere interpretati però con diverse modalità, portando dunque a risultati divergenti; come afferma Ward-Perkins all'interno del proprio articolo riguardante il dibattito tra continuisti e catastrofisti:

However, as we have seen at the start of this article, a considerable amount of common ground over the primary data does not mean that scholars have agreed on the overall conclusions to be drawn from it. Some have seen in these changes the end of true towns, others transformation within a broad context of continuity<sup>18</sup>.

Per ripercorrere il quadro storiografico sull'urbanesimo altomedievale, sembra opportuno analizzare gli studi iniziali sul tema, prima dell'introduzione della pratica archeologica e delle relative evidenze,

---

<sup>16</sup> Majocchi, *Le città europee nell'alto medioevo tra storia ed archeologia (secoli V-X)*, p. 184.

<sup>17</sup> Brogiolo, Gelichi, *La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia*, p. 3.

<sup>18</sup> Ward-Perkins, *Continuists, catastrophists, and the towns of post-roman northern italy*, p. 165.

per poi considerare il cuore del dibattito e, infine, i risultati che si possono annoverare oggigiorno. Questa analisi si svilupperà qui considerando la sintesi storiografica proposta da Brogiolo e Gelichi in *La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia*<sup>19</sup>.

## 1.1 L'URBANESIMO ITALIANO ALTOMEDIEVALE NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO

Tra i primi volumi riguardanti il tema dell'urbanesimo altomedievale troviamo lo studio di Mengozzi, pubblicato nella sua prima edizione nel 1914, intitolato proprio «*La città italiana nell'alto Medio Evo*»<sup>20</sup>. L'autore risulta ancorato ad una visione prettamente istituzionale delle città altomedievali, che pone le proprie basi nel confronto con le istituzioni del periodo romano, non considerando gli aspetti economici, materiali e sociali delle città. Ne emerge dunque un'immagine statica, pur considerando un clima di continuità rispetto le istituzioni romane, tale per cui la città avrebbe conservato «lo scheletro suo primitivo: anzitutto il suburbio, immiserito ed in qualche parte, magari, deserto, ma sempre ad essa legato ed avvinto dal bisogno della difesa e dalle necessità di mercato»<sup>21</sup>, mantenendo capacità giuridica e rappresentando luogo di produzioni e commerci e considerata, infine, come necessaria premessa per lo sviluppo dei Comuni. Ancora, dunque, le città altomedievali restavano percepite, anche se in maniera qui positiva, come premessa per le peculiarità del periodo successivo, e non come entità protagoniste di uno studio particolareggiato.

Sempre considerando solo gli aspetti puramente istituzionali, si colloca l'analisi di Schneider<sup>22</sup>, incentrata soprattutto sui *comitati* non considerati *civitas*, considerando dunque il ruolo delle città come minore rispetto la visione di Mengozzi, sostenendo un quadro di frattura rispetto al periodo romano.

È in questo panorama che si colloca l'opera dello storico Henri Pirenne, il primo a proporre un quadro più ampio relativo alla questione, analizzando sia gli aspetti giuridico-istituzionali sia quelli di tipo economico, attraverso due noti volumi: *Le città del Medioevo*<sup>23</sup> e *Maometto e Carlomagno*<sup>24</sup> (considerati qui nella loro versione italiana). Primo sostenitore di una visione pessimistica, la tesi riportata dallo storico belga concerne lo spostamento di assi di potere: il centro diviene Costantinopoli, muovendosi quindi verso est, e la vera frattura non è considerata l'arrivo dei popoli

---

<sup>19</sup> <sup>19</sup> Brogiolo, Gelichi, *La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia*.

<sup>20</sup> Mengozzi, *La città italiana nell'alto Medio Evo*.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 309.

<sup>22</sup> Schneider, *Die Reichsverwaltung in Toscana von der Grundung des langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (56-1268)*

<sup>23</sup> Pirenne, (a cura di) Capitani, *Le città del Medioevo*.

<sup>24</sup> Pirenne, (trad.) Vinciguerra, *Maometto e Carlomagno*.

barbari, i quali non modificarono solo che superficialmente le strutture socioeconomiche preesistenti, ma bensì l'affermazione dell'Islam in Africa e Spagna. Questa condizione, secondo Pirenne, comportò il distacco commerciale con l'Europa e con l'affermazione del potere carolingio, ci fu, in aggiunta, un allontanamento anche da Bisanzio, il luogo ad oriente non sottoposto al potere di Baghdad. Questa cesura commerciale con il bacino del Mediterraneo comportò un secondo spostamento dell'asse del potere: dal *mare nostrum* si verificò una traslazione in senso verticale, verso il nord Europa; e la penisola italiana seguì questo andamento, rimanendo ancorata al destino dell'Europa continentale. Il riflesso si ebbe proprio nelle entità urbane altomedievali: l'abbandono di un mercato commerciale internazionale ne provocò la caduta economica, tale da ridurle a sole entità amministrative e, dichiara lo storico, se questa unica caratteristica è sufficiente per designare una città come tale «ci si persuaderà senza difficoltà che l'epoca carolingia ha conosciuto, approssimativamente, tante città quanto i secoli successivi»<sup>25</sup>. Questa tesi dimostra la complessità dell'operazione che Pirenne sviluppò: l'intento di presentare un quadro generale sul Mediterraneo medievale soffre di semplificazioni e omogeneizzazioni di vicende diverse, all'interno di un tema caratterizzato dalle specificità regionali. Un'imputazione ricorrente è, infatti, quella di una scarsa attenzione verso le città della penisola italiana, esemplificative di una continuità di vita durante l'alto medioevo; a differenza di quelle dell'area del nord Europa. Ed è proprio dunque il suo approccio generalista che troverà contestazioni dalle generazioni di storici successivi. È però attraverso l'analisi di Pirenne che si configura la notevole importanza dell'implemento nella ricerca sull'urbanesimo medievale del paradigma economico, come elemento da analizzare per un quadro sempre più coerente sul tema.

Nel panorama italiano fu Violante a confrontarsi per primo con la fortunata tesi dello storico belga, attraverso un'attenta analisi dell'area di Milano<sup>26</sup>, sostenendo una sostanziale continuità commerciale e negando l'effetto distruttivo che ebbe per l'Europa, come sostenne Pirenne, la presa di potere dell'Islam. Al contrario, asserì come i nuovi commercianti musulmani avessero immesso nuove quantità d'oro nel mercato, così che si creò un nuovo flusso commerciale, e verso di loro furono indirizzate le esportazioni europee, più che verso Bisanzio, da cui venivano importate merci di valore maggiore. Violante ipotizzò dunque un circolo: «L'oro arabo affluisce in Italia e di qui a Bisanzio; le importazioni arabe da Bisanzio chiudono il circolo»<sup>27</sup> e in questo percorso un ruolo cardine rivestirono le città italiane, come Pavia. Con la VI Settimana Spoletina, dedicata proprio alla questione dell'urbanesimo, si inserì nel dibattito il contributo di Dupré Theseider<sup>28</sup>: le caratteristiche

---

<sup>25</sup> Pirenne, (a cura di) Capitani, *Le città nel Medioevo*, p. 41.

<sup>26</sup> Violante, *La società milanese nell'età precomunale*.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 43.

<sup>28</sup> Dupré Theseider, *Problemi della città nell'alto medioevo*.

di un sito, per essere considerato urbano, sono le stesse delle città comunali, ancora visibili nel periodo odierno, ovvero costruzioni in pietra, con un reticolo fitto di case. Passando oltre questa definizione, che risente di ciò che è pervenuto ad oggi, risulta interessante sottolineare come, con questo contributo, prenda avvio la considerazione nella ricerca della realtà materiale delle città, divenendo oggetto di studio in primo piano. Rimase comunque un aspetto ancorato alla fonte scritta in quanto trasparente, dall'analisi di Dupré Theseider, un generale scetticismo rispetto quella che si configurerà come archeologia urbana; scetticismo generato dalle lacune tecniche della disciplina alle soglie degli anni Sessanta del XX secolo.

## 1.2. LA SVOLTA ARCHEOLOGICA: L' ESPERIENZA DI BOGNETTI

Nel 1959, lo storico italiano Gian Piero Bognetti pubblicò *Problemi di metodo e oggetti di studio nella storia delle città italiane dell'alto medioevo*<sup>29</sup>, inserendo per la prima volta l'archeologia nel tema dell'urbanesimo, esaminando l'elemento dei depositi attraverso alcuni casi peculiari. Nelle zone prese in esame, concernenti cinque basiliche paleocristiane milanesi, si rileva un discostamento tra il loro interno ed esterno: emerse come si prestò attenzione, durante l'alto medioevo, alla rimozione dei detriti accumulatisi naturalmente sulla pavimentazione interna agli edifici. Questa considerazione indusse a sostenere l'importanza dell'azione dell'uomo nel contenimento dei fenomeni naturali, e l'emergere di un generale innalzamento dei livelli dei depositi, grazie ai seppur rari scavi archeologici di tal periodo, indussero Bognetti a considerare la città altomedievale, che con lui cominciò ad avere una propria forma materiale, come un insieme non coerente, sviluppatasi in fasi e con poca regolarità, con presenza di vuoti come pascoli e coltivazioni all'interno del tessuto urbano e conseguenti modifiche della rigida topografia romana. Proprio in linea con questa attenzione all'archeologia, Bognetti affidò ad una squadra di colleghi polacchi gli scavi in due località italiane: Torcello e Castelseprio. La squadra venne indirizzata nel lavoro da Vitold Hensel, tuttavia vennero escluse le cosiddette "città a continuità di vita", in quanto i due siti indagati declinarono nel tardo medioevo. Questo primo tentativo di applicazione ragionata dell'archeologia riguardo gli insediamenti altomedievali non riuscì a fruttare a causa della morte di Bognetti, fatto che provocò la cessazione degli scavi.

Sulla nuova attenzione posta quindi all'archeologia urbana grazie alle considerazioni di Bognetti, si colloca anche l'analisi di Michelangelo Cagiano de Azevedo. Egli propose un lavoro concentrato prettamente su aspetti archeologici delle città altomedievali, anche se ancora escludendo il tentativo

---

<sup>29</sup> Bognetti, *Problemi di metodo e oggetti di studio nella storia delle città italiane dell'alto medioevo*, in *VI Settimana di Studi sull'alto medioevo*.

di formulazione di modelli. Evidente risulta, analizzando le sue considerazioni, come l'elemento archeologico non fosse ancora indagato nella sua materialità, ma fosse ricostruito tramite le descrizioni forniteci dalle fonti scritte, ponendo a questo una nuova attenzione riguardante, per esempio, la topografia e l'edilizia abitativa. La fonte materiale era ancora considerata marginalmente. Ciò era dovuto ad un'arretratezza ancora persistente nelle tecniche di scavo, e per questo, seppur un nuovo e illuminante interesse si pose sulla fonte materiale, essa non venne utilizzata in quanto non opportunamente rinvenuta. L'archeologia, quindi, rimase di salvataggio, in un periodo di imponenti lavori infrastrutturali postumi alla Seconda guerra mondiale, nei quali le evidenze archeologiche rispetto l'urbanesimo altomedievale subirono danni dovuti sia alla scarsità di attenzione (maggiore ne era posta ai reperti di età romana), sia per l'utilizzo di macchinari inadeguati che provocarono la distruzione di terreno riportante profili stratigrafici altomedievali. Fu proprio negli anni Settanta che emerse con più chiarezza il metodo stratigrafico nell'archeologia e contestualmente, ma non necessariamente collegata, nacque l'interesse per l'archeologia medievale. Ciò che rimase fu però ancora un'estraneità di quest'ultima rispetto l'archeologia urbana, e gli interessanti interventi a tal proposito di quegli anni spesso nacquero ancora da un'archeologia di salvataggio più che da un consapevole utilizzo del metodo stratigrafico nelle città, per indagarle in epoca altomedievale. Per risolvere queste problematiche, nel 1978, la rivista *Archeologia medievale*, propose un incontro, che prenderà avvio a Rapallo, intitolato *Archeologia e pianificazione dei centri abitati*, con l'intento di istituzionalizzare una pratica archeologica riguardo le città italiane altomedievali, volta a superare l'archeologia d'emergenza per salvaguardare le evidenze che i siti possono fornire. Queste finalità trovarono esposizione, nel 1981, nel programmatico lavoro sulla città di Pavia di Hudson<sup>30</sup>, dal quale presero avvio, negli anni seguenti, numerosi lavori sulle città del nord Italia, attraverso un uso, ora consapevole, dell'archeologia stratigrafica.

### 1.3 L'URBANESIMO ITALIANO ALTOMEDIEVALE NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO

A partire dagli anni Ottanta, grazie alla crescita dei contributi archeologici riguardo le città altomedievali, il dibattito prese un certo vigore, delineando le varie correnti secondo la diversa interpretazione dei nuovi dati materiali. Ward-Perkins<sup>31</sup> individuò negli scavi degli anni Settanta sul

---

<sup>30</sup> Cfr. Hudson, *Archeologia urbana e programmazione della ricerca: l'esempio di Pavia*.

<sup>31</sup> Ward-Perkins, *Continuists, catastrophists, and the towns of post-roman northern Italy*.

sito di Luni<sup>32</sup> l'inizio del dibattito sulla questione delle città, in quanto i precedenti scavi di Torcello e Castelseprio riguardavano due siti sorti nell'alto medioevo e abbandonati nel tardo. Luni, al contrario, sorse in età romana e fu abbandonata anch'essa in età medievale, e questo fattore permise di confrontare le evidenze emerse da uno specifico scavo sul periodo altomedievale con le antecedenti tracce romane. Le maggiori evidenze che si ricavarono dallo scavo del sito furono: l'abbandono del Foro romano come spazio pubblico già sul finire del VI secolo, il prelievo del relativo marmo dalla struttura e la successiva occupazione della piazza da costruzioni in legno<sup>33</sup>. La discrepanza rispetto ai resti romani rinvenuti al di sotto produsse una serie di considerazioni rispetto al tema della frattura o della continuità tra il passato romano e l'epoca altomedievale.




Figura 1. Casa del VI secolo rinvenuta nello scavo del foro di Luni. Fonte: Ward-Perkins, *La città altomedievale*, p. 122.

<sup>32</sup> Per approfondire le evidenze emerse dagli scavi di Luni cfr. Ward-Perkins, *Archeologia altomedievale a Luni: gli insediamenti*, Ward-Perkins, *Lo scavo nella zona nord del Foro. Sepolture e pozzi d'acqua*, Ward-Perkins *L'abbandono degli edifici pubblici a Luni* e ancora Ward-Perkins *Two Byzantine houses at Luni*.

<sup>33</sup> Ward-Perkins, *Continuists, catastrophists, and the towns of post-roman northern Italy*, p. 157.

Tra i primi ad intervenire vi fu Paolo Delogu<sup>34</sup>, il quale distinse due periodi all'interno del Regno Longobardo in Italia: il primo, fino al 643 con la stesura dell'Editto di Rotari, di sostanziale rottura con il passato romano, caratterizzato dalla decadenza dei ceti aristocratici romani, dalla ruralizzazione della vita insediativa e dal crollo commerciale. Il secondo momento, che inizia con l'emergere della nuova classe dominante, risulta caratterizzato da un nuovo ruolo svolto dalle città, conseguente alla ripresa dei commerci.

Antitetica risultò essere l'analisi di Wickham<sup>35</sup>, secondo il quale:

Dal 400 al 1000 si può notare una continuità urbana quasi completa, ininterrotta a tutt'oggi: di cinquanta capoluoghi di provincia moderni nella stessa area, trentacinque erano città sotto l'Impero. L'Italia settentrionale e centro settentrionale nei due millenni passati è rimasta una società urbana senza interruzioni. Per tutto quel periodo le città predominavano politicamente, socialmente ed economicamente nei territori rurali<sup>36</sup>.

Pur non negando le evidenze emerse dagli scavi di Luni, egli sostenne come le città rimasero essenzialmente i cardini delle campagne. Le cinte murarie, elementi considerati identificativi per la città, vennero conservate come protezione (ricordando il loro utilizzo nelle guerre del VI secolo) e permisero il mantenimento delle planimetrie. Wickham sostenne il mantenimento delle attività economiche delle città, sottolineando come esse continuarono la loro valenza di luogo residenziale privilegiato per le élites civili ed ecclesiastiche.

Questa visione continuativa sulla dimensione urbana trovò spazio anche con Bryan Ward-Perkins<sup>37</sup>, attraverso un'analisi rispetto l'elemento economico e commerciale. Il quesito fondante verte sulla natura economica delle città, per comprendere se esse rimasero solo un luogo nel quale la classe dominante consumava i prodotti dell'economia rurale o se preservarono peculiari attività interne da poter commerciare con le campagne in cambio delle derrate alimentari, in un insieme omogeneo di scambi da ritenersi di una certa vitalità. Come esempi, l'autore analizzò i sopracitati siti scavati negli anni Settanta, Castelseprio e Torcello, evidenziando come nel primo caso l'economia parve «prevalentemente agraria e di consumo» mentre nel secondo «artigianale e commerciale»<sup>38</sup>.

Queste due località, insieme al sito di Luni, furono i primi scavi di notevole importanza con l'utilizzo di tecniche stratigrafiche volte ad indagare direttamente il periodo altomedievale. Negli anni Ottanta presero avvia nuovi scavi prettamente indirizzati all'archeologia urbana: Verona, Brescia e Milano.

---

<sup>34</sup> Delogu, *Il regno longobardo*

<sup>35</sup> Wickham, *L'Italia nel primo medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*

<sup>36</sup> *Ibidem* p. 109.

<sup>37</sup> Ward-Perkins, *La città altomedievale*. E ancora Ward-Perkins, *From classical Antiquity to the Middle Ages. Urban public building in northern and central Italy, AD 300-850*.

<sup>38</sup> Ward-Perkins, *La città altomedievale*, p. 119.

Fu proprio a seguito delle evidenze emerse nei primi due casi che nacquero visioni fortemente divergenti: cardini ne furono i due interventi di Gian Pietro Brogiolo<sup>39</sup> e Cristina La Rocca<sup>40</sup>.

Riguardo la città di Brescia, gli scavi iniziali si concentrarono nell'area di Santa Giulia e di via Alberto Mario. Il riscontro di alcuni elementi a sostegno dell'ipotesi di una continuità, come le mura e il reticolo stradale, furono posti in secondo piano dall'emergere di prove a sostegno della frattura dal punto di vista commerciale e della flessione negativa riguardo le tecniche edilizie. Indicatrice della regressione commerciale fu la ceramica, il suo commercio si restrinse a specifiche zone dove circolavano prodotti essenzialmente locali come conseguenza di una cessione dei traffici internazionali. Per l'impoverimento tecnico dell'edilizia, indicatrici diventano le costruzioni in legno e, per quelle che utilizzano pietra o altri materiali rocciosi, questi provengono dal riutilizzo di materiale delle costruzioni di epoca precedenti, elemento preso come indicatore della poca specializzazione lavorativa. Infine, gli aspetti che più furono considerati come prova del decadimento urbano sono: la crescita verticale dei piani d'uso conseguente all'accumulo di rifiuti (prova a sua volta del disuso del sistema fognario romano) in entrambi luoghi privati e pubblici, e l'abbandono di intere aree cittadini convertite in zone di coltura, che provocarono una frammentazione dell'abitato in un panorama simile a quello delle zone agricole. Si può dunque sostenere come il resoconto di Brogiolo sulle evidenze emerse dagli scavi di Brescia, si collochi all'interno della visione catastrofista rispetto all'urbanesimo altomedievale, che per chiarezza riassumeremo attraverso i punti chiave esposti dall'autore stesso<sup>41</sup>:

- L'assenza di ceramiche ricollegabili a tecniche internazionali è indicatrice della caduta commerciale, e di conseguenza economica, a cui furono soggette le città altomedievali. Con l'aggiunta delle evidenze emerse dagli scavi di Luni, ne consegue l'idea che le città siano regredite tanto da non poter essere distinte dagli insediamenti delle aree rurali.
- Il ritrovamento dei depositi di terra scura, che secondo Brogiolo, come abbiamo visto, provocarono l'innalzamento dei piani d'uso, sono indicatrici dello stato di degrado e abbandono di vaste aree urbane, collegato all'abbandono delle opere romane come la rete stradale e l'impianto fognario.
- La decadenza delle tecniche edilizie sia per quanto riguarda l'edilizia privata, che divenne molto modesta attraverso l'uso del legno, sia per quella pubblica, con la mancanza di costruzioni monumentali pienamente altomedievali.
- Presenza di tombe all'interno delle mura.

---

<sup>39</sup> Brogiolo, *Brescia. La città tra tarda antichità e altomedioevo: la crescita della stratificazione*.

<sup>40</sup> La Rocca, *Dark Ages a Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell'Italia settentrionale*.

<sup>41</sup> Brogiolo, *Le città tra tarda antichità e altomedioevo*, p. 52-53.



Di diversa posizione è l'intervento di La Rocca riguardo la città di Verona. Sostenendo la mancanza di studi che prendano in considerazione le particolarità del periodo altomedievale, senza un forzoso confronto con l'epoca precedente o quella successiva, l'obbiettivo fu quello di considerare una molteplicità di fattori, superando la classica visione prettamente economica utilizzata da coloro che sostenevano la catastrofe delle città. Prendendo avvio dalle considerazioni, esposte precedentemente, addotte dai sostenitori di tale idea e attraverso l'analisi delle fonti materiali pervenute dagli scavi di Verona, La Rocca propone una chiave interpretativa in linea con l'idea di continuità di vita delle città altomedievali. Come primo elemento considerato vi furono le sepolture all'interno della cerchia muraria: le tombe rinvenute all'intero delle mura della città di Verona si presentano isolate e non collegate ad un edificio ecclesiastico. Questo elemento, confrontato con le attestazioni di aree non edificate, mette in luce il fatto che le sepolture sono collocabili in aree di destinazione pubblica di età romana, entrate in disuso in età altomedievale o a luoghi di proprietà fiscale nei quali i privati non potevano edificare<sup>42</sup>. A sostegno di questa tesi è considerabile la mancanza di sepolture nel quartiere occidentale e l'ampliamento, probabilmente ad opera di Teodorico, della cinta muraria, fattori che rendono ipotizzabile la destinazione residenziale di quella zona. Si potrebbe obiettare che l'ampliamento murario rispondesse ad esigenze di carattere difensivo, ma La Rocca evidenzia come questa necessità avrebbe trovato maggiore risoluzione nel semplice restauro della cinta stessa. Sull'elemento delle sepolture intra murarie, La Rocca conclude:

L'indubbia presenza di sepolture all'interno della cinta muraria, nonostante possa essere considerato un segno della presenza di aree non edificate, sembra però un fatto non direttamente connesso con l'abbandono totale di certe parti della città, bensì al loro carattere di possesso pubblico. È quindi un dato che non sembra dimostrare lo spopolamento urbano, ma che aiuta a distinguere le zone ove il popolamento si era concentrato e dove invece l'edilizia privata non aveva potuto espandersi liberamente<sup>43</sup>.

Il secondo elemento preso in considerazione nell'analisi della città di Verona è il deposito di *dark earth* sovrastante le strutture di epoca romana. Questi accumuli di materiale presentano buche per pali e strutture secondarie in legno ma, per l'autrice, non sono elementi esemplificativi dell'abbandono e decadenza di interi quartieri cittadini. Considerando la preservazione della planimetria della città romana fino a tempi odierni, si sono indagati tre edifici altomedievali che riportano ad un quadro di trasformazione dell'edilizia privata altomedievale rispetto all'epoca precedente, fornendo una spiegazione riguardo la mancata presenza di strutture nel centro degli isolati.

---

<sup>42</sup> La Rocca, *Dark Ages a Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell'Italia settentrionale*, p. 39-48.

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 53.




Figura 2. Verona (1981), via Dante. Prospetto dell'edificio altomedievale. Fonte: Brogiolo, Gelichi, *La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia*, p. 32.

I tre edifici mostrano una parziale occupazione della strada romana attraverso il riutilizzo di materiale da costruzione, mantenendo comunque l'allineamento con la strada stessa; ciò identifica un ampliamento degli isolati altomedievali<sup>44</sup>. Dunque, le case paiono allineate in fila sulle aree perimetrali degli isolati, lasciando conseguentemente libero lo spazio interno, e a prova di ciò, l'autrice presenta evidenze provenienti dalle fonti scritte<sup>45</sup>. Si deduce come la percezione di assenza di costruzioni private derivi quindi dalla concentrazione degli scavi nelle zone centrali degli isolati, le quali presentano depositi di terre scure. È oggetto di analisi anche la topografia degli isolati stessi, evidenziando la frammentazione delle proprietà fondiarie cittadine in unità più piccole. Queste, nelle fonti scritte notarili, risultano essere sempre più identificate con precisione, oltre al relativo proprietario, a riprova dell'infittirsi dell'insediamento urbano; inoltre gli stessi individui iniziano ad essere identificati con provenienze sempre più particolareggiate. Le stesse chiese altomedievali risultano essere di più piccole dimensioni, aspetto che sembra confermare la poca disponibilità di spazio per l'edificazione di tali strutture, e quelle presenti rispettano il reticolato stradale romano, elemento significativo per affermare la continuità del suo utilizzo. Quello che emerge da queste considerazioni verte sulla trasformazione del panorama cittadino romano a seconda delle esigenze del periodo altomedievale: si può intravedere una programmata scelta degli interventi di recupero,

<sup>44</sup> *Ibidem*, p. 55.

<sup>45</sup> Cfr. *ibidem*, p. 55-57.

smantellamento o costruzione; contrastante, dunque, con il carattere di caos che i sostenitori della decadenza evidenziano.

Il terzo elemento analizzato è quello dell'utilizzo di materiale di riempiego. Tale pratica assume carattere di ufficialità con Teodorico, il quale pone legittimità all'utilizzo di materiale proveniente da monumenti romani forse per convalidare una consuetudine già avviata da tempo. Questo gesto è letto come modalità efficace di ricollegamento al passato romano e soluzione più economica per il rifornimento di materia prima da costruzione. L'evidenza dimostra come questi edifici non presentino carattere di precarietà, e l'utilizzo di materiale romano può indicare una crescita della domanda di edifici nuovi per i quali si nota un preciso lavoro di scavo in profondità per il recupero di materiale dagli edifici dell'epoca precedente; elemento indicativo a sua volta dell'impiego di manodopera e dell'organizzazione del lavoro di recupero non casuale. Tale operazione è stata datata tra il VII e l'VIII secolo grazie al rinvenimento di ceramica longobarda all'interno dei siti nei quali fu svolta quest'operazione di recupero. Di notevole rilevanza è anche il fatto che il materiale utilizzato per la costruzione di case private a Verona risulta essere prevalentemente mattoni e materiale resistente, mentre l'utilizzo del legno, uno degli elementi cardine delle ipotesi di decadenza delle tecniche costruttive, trova impiego nei siti adibiti ad orti e cortili (che presentano comunque sempre uno zoccolo di pietra alla base). Ciò dimostra come fosse perseguita la ricerca di solidità delle costruzioni<sup>46</sup>. Per quanto riguarda il riuso di costruzioni romane, per quelle datate a quell'epoca presenti a Verona, interessante è il caso del teatro, che La Rocca espone attraverso l'analisi di una fonte scritta degli inizi del X secolo relativa alla spartizione di tale zona tra diversi proprietari<sup>47</sup>. Ciò che emerge denota il riuso del teatro a scopo abitativo in linea con nuove esigenze, e come la struttura non versasse in uno stato di abbandono ma, al contrario, arrivasse integra e strutturalmente solida agli inizi del X secolo, quando nell'arco di 20 anni fu spartita tra diversi proprietari privati. Evidenza della pratica di riuso è anche la trasformazione delle fondazioni del *Capitolium* in carceri, casi documentati anche per Lucca e Firenze, probabilmente da far risalire alla volontà del re Liutprando, come vedremo in seguito. È lecito dunque affermare come si delinei «Un quadro di un più cosciente e meno casuale riuso e sfruttamento dell'antico, che include sia il voluto abbattimento di edifici ritenuti inutili, sia l'adattamento e la manutenzione di quelli ancora sfruttabili.»<sup>48</sup>.

Il quarto ed ultimo elemento analizzato dall'autrice fu quello relativo alla crescita verticale dei piani d'uso in età altomedievale, che i sostenitori del degrado delle città imputavano allo scarico di rifiuti e all'abbandono della rete fognaria romana. Nello studio di Verona emerge invece come questo elemento fosse circoscritto a determinate aree della città, in collegamento con precise esigenze.

---

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 64-66.

<sup>47</sup> Cfr. *ibidem*, p. 67-68.

<sup>48</sup> *Ibidem*, p. 70.

Dall'analisi delle sezioni stratigrafiche delle zone in cui vi è più dislivello tra il piano romano e quello moderno, emerge come per la cattedrale vi furono più momenti di costruzione edilizia su volontà del potere ecclesiastico, in collegamento con l'aumento della propria influenza e non quindi a causa di abbandono o incuria della zona; mentre per quello che concerne la zona delle attuali vie Cappello, Leoncino, Frattini e Stella, è interessante notare che a seguito dell'ampliamento delle mura, il reticolo stradale venne modificato per riadattarsi al nuovo andamento di queste, modifiche avvenute in periodo tardoromano; riadattamenti dunque, e non incuria. La zona che in età romana doveva presumibilmente essere una depressione, viene attestata nel X secolo come altura, e concordando con le menzioni di toponimi per gli abitanti, è lecito pensare che la modificazione del piano sia dovuta a scelte programmate collegabili allo stanziamento di una famiglia che diverrà tra le più importanti del XII secolo, che promosse la costruzione di nuovi edifici. È questo, dunque, un chiaro segnale di intenzionalità relativo alla modificazione delle strutture di epoca romana.

L'autrice conclude rimarcando una prassi fondamentale da tenere presente ancor di più con l'arrivo delle fonti materiali, provenienti dall'introduzione dell'archeologia urbana altomedievale nella ricerca sul tema delle città: le fonti scritte rimangono fondamentali per la comprensione del fenomeno, coerentemente integrate ed arricchite con l'analisi delle nuove scoperte archeologiche, per cercare di fornire un quadro quanto più completo possibile. È proprio questa prassi che si cercherà di sviluppare nei capitoli seguenti di questo elaborato:

Se infatti è vero che i documenti scritti possono fornire un'immagine élitaria e largamente incompleta della città, questo non è tuttavia ancora un buon motivo per cui essi debbano essere aprioristicamente del tutto ignorati. Tanto più che i dati archeologici per la città altomedievale possono finora contare su un numero troppo limitato di indagini perché si possa proporre di sostituirli senz'altro alla documentazione scritta.<sup>49</sup>

A seguito dei due interventi di La Rocca e Brogiolo nacquero le due posizioni rimarcate qui più volte: coloro a sostegno del modello veronese di continuità e coloro a favore del modello di frattura bresciano. Wickham nel 1988<sup>50</sup> intervenne a favore della continuità dell'urbanesimo nell'alto medioevo sostenendo come il fattore di sfaldamento dell'Impero Romano come entità statale dovesse ricercarsi nella caduta dei meccanismi di raccolta dell'imposta fondiaria, perno per il funzionamento dell'intera macchina statale. In Italia la riscossione delle imposte sembra terminare durante la seconda metà del VI secolo anche a causa del clima indotto dalla guerra greco-gotica<sup>51</sup>, e i Longobardi dopo il loro stanziamento nella penisola italiana, non riscossero imposte simili a quelle di tipo romano. Da questa situazione trassero vantaggio i contadini e i proprietari terrieri che ottennero un maggior peso

---

<sup>49</sup> *Ibidem*, p. 76.

<sup>50</sup> Wickham, *L'Italia e l'altomedioevo*.

<sup>51</sup> Per un quadro riguardo il periodo della guerra greco-gotica cfr. Gasparri, La Rocca, *Tempi Barbarici*, p. 127-135

economico a scapito dell'impoverimento finanziario del governo centrale. È per questo, sostiene Wickham, che non vi furono grandi esibizioni di potere tramite la costruzione di monumenti, come avveniva nell'epoca precedente. I privati volsero i loro investimenti nella costruzione di chiese e case private, le cui facciate risultavano sobrie a differenza degli interni, nei quali emergeva l'esigenza di autorappresentazione del proprio status sociale. Durante la prima parte del regno longobardo il potere centrale investì nella ricostruzione di mura e palazzi, e solo dopo il 640 si registra una ripresa di costruzione *ex novo* di edifici da parte del governo, non più grandiosi di quanto commissionarono i cittadini privati fino a quel momento. L'impoverimento dei re longobardi non fu però unica causa della diminuzione di costruzioni pubbliche, dal momento che va ricordato come, almeno nella fase finale del regno, Desiderio disponesse delle risorse per costruzioni di un certo calibro, e dunque ciò che va messo nel dovuto conto fu la modalità di rappresentazione del potere: non più esteriormente agli edifici ma all'interno, tramite l'arredamento e i tesori che ivi si accumulavano. Scrive Wickham che «Questa tesi serve anche a spiegare l'impoverimento delle tecniche di costruzione dopo il 600 circa; i bei vestiti stavano per diventare per i re oggetti più preziosi dei buoni mattoni»<sup>52</sup>. Riguardo al tema del crollo dei commerci, evidenziato dagli scavi archeologici che illustrano il declino della presenza di ceramica, Wickham sostiene come sia dovuto a problemi di disponibilità più che al crollo della domanda (come sostenuto invece da Hodges e Whitehouse<sup>53</sup>) in quanto il fenomeno viene ricondotto alla dipendenza dalla struttura e dal funzionamento dello Stato, infatti risultano prodotte ceramiche locali simili ai modelli importati durante il periodo romano, evidenza del fatto che la domanda non crollò. Anche se a livello locale, dunque, il mercato di prodotti continuò ad esistere e doveva prevedere probabilmente proprio la città come centro di raccordo. La relativa libertà del mondo contadino, non più obbligato al pagamento del tributo fondiario come fu in epoca romana, provocò un miglioramento delle condizioni di vita tanto da indurre una produzione volta al proprio sostentamento, causa a sua volta della diminuzione della sofisticatezza della cultura materiale<sup>54</sup>; questo almeno fino all'arrivo della dominazione carolingia con la relativa ascesa del potere ecclesiastico e l'inizio dell'esazione della decima.

Sulla stessa linea si pose Jarnut<sup>55</sup> considerando come elemento centrale nella continuazione di vita dell'urbanesimo nell'alto medioevo l'aspetto militare. Secondo lo storico tedesco, le strutture atte alla difesa furono fondamentali per il mantenimento di una rete urbana, e con il venir meno delle esigenze difensive si poté sviluppare una vita cittadina, perno economico rispetto al rapporto con la campagna e luogo privilegiato di residenza per le classi dominanti, civili ed ecclesiastiche.

---

<sup>52</sup> Wickham, *L'Italia e l'altomedioevo*, p.110.

<sup>53</sup> Hodges, Whitehouse, *Mohammed, Charlemagne and the origins of Europe*.

<sup>54</sup> Wickham, *L'Italia e l'altomedioevo*, p. 122.

<sup>55</sup> Jarnut, *La funzione centrale della città nel regno longobardo*.

Lo stesso quadro fu ripreso anche dall'analisi di Gasparri<sup>56</sup>, per il quale le esigenze belliche provocarono una trasformazione nell'assetto cittadino: l'inevitabile periodo di guerra che ha inizio con la guerra greco-gotica e che continua, in maniera non così catastrofica come si potrebbe evincere dalle fonti come l'*Historia Langobardorum* di Paolo Diacono<sup>57</sup>, con l'arrivo dei longobardi in Italia, fece mutare i centri urbani di rilievo. Le città chiave divennero quelle con valenza strategica e militare: Pavia, Verona e Milano tra tutte, ma ancora prima partendo dalle prime roccaforti come Cividale e Brescia; è quindi a partire dalle diverse esigenze che si trasformò il quadro urbano della penisola. I longobardi si insediarono subito in queste città proprio per la loro valenza strategica, ed esse rimasero anche le sedi privilegiate del potere ecclesiastico. Il trattato che Liutprando stipulò con la città di Comacchio nel 715 è spia, inoltre, della vitalità commerciale dell'VIII secolo, la stessa Piacenza ebbe valenza non per la posizione militare strategica ma come nodo terminale della via Emilia, e possiamo notare, come vedremo in seguito, la presenza di una classe di ricchi mercanti grazie a questa vitalità commerciale.

Di opinione diversa fu Delogu, che intervenne in argomento attraverso un saggio pubblicato nello stesso volume in cui si trova il saggio di Gasparri, parlando della conquista longobarda, che avviene in un momento di congiuntura negativa iniziato nel V secolo, come elemento che «dovette avere influenza notevole sull'evoluzione in corso, e non nel senso di arrestarla o di modificarne la tendenza, ma se mai di aggravarla e accelerarla»<sup>58</sup>. Le nuove scoperte provenienti dall'archeologia urbana indussero i già citati Hodges e Whitehouse<sup>59</sup> ad affermare come vi fu una continuità commerciale fino alla fine del VI secolo, sempre però di minore entità a causa della crisi innanzitutto delle campagne (in contrasto, dunque, con la considerazione che farà successivamente Wickham, analizzate in precedenza<sup>60</sup>), e secondo la loro analisi la conquista araba, a differenza della tesi sostenuta da Pirenne, non fu causa ma conseguenza di questa diminuzione dei commerci. Con il declino della civiltà mediterranea, i regni barbarici instauratesi in Occidente formarono un'asse commerciale attorno al Reno, che consentì al Regno carolingio di dotarsi di una vasta base economica. Carlo Magno utilizzò l'argento abasside pervenutogli dalle vie commerciali russe per operare una riforma monetaria, base per la rinascita economica e l'affermazione del suo impero. Anche l'archeologo classicista Andrea Carandini<sup>61</sup> si pose su questa linea di declino commerciale, e di conseguenza urbano. Egli identificò nell'esigua quantità di materie in commercio nel VII secolo la

---

<sup>56</sup> Gasparri, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*.

<sup>57</sup> Per un'attenta analisi sui passi relativi all'arrivo di Alboino in Italia dell'*Historia* di Paolo cfr. Gasparri, *Voci dai secoli oscuri*, p. 17-33.

<sup>58</sup> Delogu, *Longobardi e romani: altre congetture*, p. 157.

<sup>59</sup> Hodges, Whitehouse, *Mohammed, Charlemagne and the origins of Europe*.

<sup>60</sup> Cfr. sopra, p. 20.

<sup>61</sup> Carandini, *L'ultima civiltà sepolta o del massimo oggetto desueto, secondo un archeologo*.

prova della gravità in cui versava l'economia di tale periodo, imputando ai regni postromani di aver riportato l'Europa, con il sistema feudatario, ad un modello tipico della protostoria. Questo provocò il grave deterioramento delle città, ma anche, secondo Carandini, la crisi del mondo rurale ritornato al modello dell'autosussistenza. Con il collasso del mondo mediterraneo si ebbe la nascita dell'Europa del nord che, con una lettura forse troppo a posteriori degli eventi, l'autore vede anticipatrice della dominazione nordica dell'economia e società moderna. In tempi più recenti afferma perentoriamente che dopo il VI secolo: «Le città decadono e si ruralizzano, scomparendo e trasformandosi in villaggi, - anche se reputano ancora di essere centri urbani, almeno dal punto di vista simbolico» e l'alto medioevo risulta dunque essere «il momento più 'buio' della nostra storia [...] quando un grande strato ha ricoperto come tetro sudario i monumenti pubblici di una Roma in rovina...»<sup>62</sup>. Gli interventi analizzati fino a questo punto dimostrano come non ci siano divergenze rispetto al fatto che la città romana, con la sua peculiare conformazione, economia e vitalità, non sia perdurata nel tempo. Le fonti scritte parlano, per l'Italia centro settentrionale, di *civitates* per l'alto medioevo, e ciò su cui le opinioni confliggono sono le modalità in cui la città si trasformò e quali requisiti si mantennero, e più in generale se queste entità avessero caratteristiche tali da poter essere definite città<sup>63</sup>. Risulta interessante ora indagare le provenienze accademiche degli studiosi intervenuti nel dibattito, attraverso una lettura socio-antropologica fornita da Ward-Perkins, dal quale si attingerà per il seguente schema:




Figura 3. Posizione degli studiosi rispetto al dibattito, con evidenza sulla loro origine accademica e nazionale. Fonte: Ward-Perkins, *Continuists, catastrophists, and the towns of post-roman northern italy*, p. 168.

<sup>62</sup> Carandini, *Archeologia classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000*, p. 39.

<sup>63</sup> Ward-Perkins, *Continuists, catastrophists, and the towns of post-roman northern italy*, p. 162.

Il quadro che si denota vede gli storici propendere per la continuità delle città nell'alto medioevo, questo dovuto probabilmente all'analisi delle fonti scritte, nella quali vi è frequente uso di termini come *civitates* e il riferimento alla presenza delle basi ecclesiastiche e civili di potere in città. Il non considerarle come tali deriva dal modello che oggi si ha di città, ed è proprio questo preconetto che deve essere scardinato in vista dell'analisi sull'urbanesimo altomedievale. Gli archeologi si pongono più spesso in linea con le posizioni catastrofiste, leggendo nelle fonti scritte la sola volontà ideologica di autorappresentazione tramite l'uso di determinate parole, preferendo l'evidenza materiale che perviene dagli scavi. La divisione per nazionalità risulta meno rigida, gli inglesi sono stati coinvolti per l'importazione di un più sofisticato metodo stratigrafico di scavo e la loro visione delle città italiane è indirizzata dall'immagine della situazione urbana altomedievale inglese: solo Canterbury mantenne una certa continuità d'insediamento, mentre le altre città romane declinarono e se tornarono fu solo con atti di rifondazione; per questo la situazione italiana risulta essere sorprendente ai loro occhi. Al contrario, per gli archeologi italiani, soprattutto formati sul periodo classico come Carandini, risulta evidente la decadenza delle tecniche costruttive e la povertà di oggetti commerciabili, avendo come modello la città d'epoca romana.

Il punto di divergenza verterebbe dunque su cosa si intenda concettualmente per città nel passato. Martin Biddle nel 1976<sup>64</sup> individuò dodici criteri identificativi della città, sostenendo che se un insediamento ne avesse posseduti almeno tre o quattro, avrebbe dovuto essere riconosciuto come tale. Tali criteri sono<sup>65</sup>:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Difese                             | 7. Una relativamente densa popolazione            |
| 2. Impianto stradale                  | 8. Diversificazione nella struttura economica     |
| 3. Mercato                            | 9. Case di tipo urbano (diverse da quelle rurali) |
| 4. Zecca                              | 10. Una differenziazione sociale                  |
| 5. Autonomia legale                   | 11. Un'organizzazione religiosa complessa         |
| 6. Un ruolo come <i>central place</i> | 12. Funzioni giuridiche                           |

Tale soluzione risulta essere però troppo schematizzante, togliendo il carattere di complessità che riveste il fenomeno dell'urbanesimo altomedievale, come sostenne Wickham quando scrisse «these elements are not all of equal importance»<sup>66</sup>. I criteri evidenziati presentano infatti diversi gradi d'importanza, e spesso sono in una posizione di dipendenza reciproca, o al contrario, rimandano a specifiche aree di competenza: economica, istituzionale, materiale. Una definizione di città,

---

<sup>64</sup> Biddle, *Towns*.

<sup>65</sup> Gelichi, *La città in Italia dopo un trentennio di dibattito archeologico*, p. 93.

<sup>66</sup> Wickham, *Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean*, p. 592.



proveniente questa volta dalle analisi svolte da geografi, sostiene che «A town must depend upon having a surplus sufficient to allow for the existence of a substantial proportion of non-agricultural workers»<sup>67</sup>, a sua volta posta in discussione in quanto potrebbe definire non solo una città, ma qualunque entità rispecchi tale caratteristica, come sono i monasteri. Anche l'istanza secondo la quale si dovrebbero definire città ogni insediamento che viene così definito nelle fonti scritte non può essere pienamente accettata: tali fonti devono essere coerentemente indagate, in quanto spesso risultano essere molto più legate alla percezione che le aristocrazie avevano dei luoghi, piuttosto che descriverli materialmente per quello che erano. Nelle fonti, infatti, possiamo notare come il lessico altomedievale vari molto quando si denominano gli insediamenti: termini diversi (*civitas*, *villa*, *castrum*) possono indicare entità molto simili tra loro<sup>68</sup>. Risulta dunque lecito chiedersi cosa si intenda con città altomedievale, e su questo sembra coerente l'analisi che ne fa Wickham<sup>69</sup> quando sostiene che la caratteristica fondamentale da tener presente sia proprio la variabilità, quando si affronta l'urbanesimo altomedievale. È necessario dunque discostarsi dai paradigmi dell'archeologia classica (maggiore critica che si può muovere alle analisi di Carandini), e come scrive Gelichi:

La cristianizzazione degli spazi, la ruralizzazione delle città, la frammentazione dell'insediamento, sono diventate parole d'ordine, scorciatoie verso una complessità non sempre facile da scavare e comprendere. [...]. Distolti dall'assordante rumore della caduta del mondo antico, forse non ci siamo accorti di che cosa avevamo di fronte.<sup>70</sup>

In conclusione, ciò che emerge dal dibattito sull'urbanesimo altomedievale, è che la continuità di vita delle entità cittadine sia sostanzialmente appurata. Ciò su cui ancora oggi si dibatte è su che tipo di città fossero e quale portata economica, istituzionale e materiale presentassero. Le fonti scritte ci trasmettono un marcato sentimento di *urban identity* delle élites e comunità cittadine altomedievali, utile per il dialogo con i centri di potere, essi stessi promotori della centralità delle città come fulcro del potere centrale e come sede rappresentativa di questo, siano essi ecclesiastici o civili. Sono questi elementi che si cercherà di far emergere da un'analisi delle fonti legislative e giudiziarie tra l'età longobarda e il periodo carolingio, nel centro nord della penisola italiana.

---

<sup>67</sup> Arthur, *Naples. From Roman Town to City-State*, p. XIV.

<sup>68</sup> Per un esempio, sull'*Istoria Veneticorum* di Giovanni diacono cfr. Gelichi, *La città in Italia dopo 30 anni di dibattito archeologico*, p. 94.

<sup>69</sup> Wickham, *Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean*.

<sup>70</sup> Gelichi, *La città in Italia dopo un trentennio di dibattito archeologico*, p. 109.



## CAPITOLO SECONDO. LE CITTÀ NELLE *LEGES LANGOBARDORUM*.

La cultura longobarda degli esordi può essere annoverata tra quelle tradizioni di matrice orale, tipiche dei popoli stanziati originariamente al di là del *limes* romano, e si differenzia su questo dalla cultura romano-cristiana tipicamente di tradizione scritta<sup>71</sup>. L'incontro di questi due mondi segna il passaggio dall'oralità alla scrittura: da ciò inevitabilmente scaturisce un cambiamento delle caratteristiche precipue delle *gentes* barbariche, ma attraverso questo processo si attua anche la loro conservazione, conferendogli legittimità e autorevolezza indiscutibili. Quest'ultimo carattere è ben individuabile nella prima codificazione scritta di leggi longobarde: l'Editto di Rotari del 643. In esso trovarono convergenza le consuetudini (in longobardo latinizzato *cawarfidae*) validate attraverso l'associazione ad una tradizione storico-mitica, che pervade il prologo dell'Editto stesso<sup>72</sup>. Questa tradizione, che risulta essere la memoria collettiva di un popolo legato all'oralità, si articola in vari modi, attraverso: i miti d'origine che conferiscono l'identità al popolo stesso, le genealogie che hanno lo scopo di nobilitare le famiglie dominanti, e infine il sapere tecnico<sup>73</sup>. Riguardo il mito d'origine dei Longobardi, la prima stesura risulta essere l' *Origo gentis langobardorum* che racchiude in sé sia il viaggio mitico intrapreso dal popolo, con la Scandinavia come punto di partenza, sia l'elemento religioso di nascita del popolo longobardo per volontà divina, che proprio dal dio Wotan (identificabile con Odino) prende il nome (da "lunghe barbe"); due elementi in contrapposizione, che trovano il proprio significato di coesistenza probabilmente in due miti separati, appartenenti a popoli confluiti in quello longobardo durante il viaggio stesso. Per quanto concerne le genealogie delle famiglie dominanti, spesso anch'esse fanno capo ad un'origine sacra, in relazione sempre alla nascita divina dei popoli confluiti in quello longobardo, derivante anch'essa probabilmente da miti d'origine di antiche tribù, antenate dei clan di cui erano composti i popoli stessi<sup>74</sup>. Questi due elementi della memoria collettiva si ritrovano nel doppio prologo dell'Editto di Rotari: il primo con l'elenco dei re inserito da Rotari stesso, e il secondo con l'introduzione da parte di Grimoaldo (662-671) dell' *Origo gentis langobardorum*. Quest'ultimo può essere inteso sia come prova evidente della decadenza della memoria del popolo longobardo che tramite la stesura della propria tradizione trova il contatto con la cultura scritta antica, ma dall'altro lato è riprova della straordinaria capacità di trasmissione delle tradizioni di stirpe del passato. L'ultimo elemento della memoria collettiva da considerare è il sapere tecnico. Prima dell'Editto di Rotari, questo sapere doveva con ogni probabilità essere trasmesso per

---

<sup>71</sup> Cfr. Capo, *Paolo Diacono e il problema della cultura dell'Italia longobarda*.

<sup>72</sup> (a cura di) Gasparri, Azzara, *Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, p. xix. Cfr. anche Azzara, "... *quod cawerfeda antiqua usque nunc sic fuisse*". *Consuetudine e codificazioni nell'Italia longobarda*.

<sup>73</sup> Le Goff, voce *Memoria*, in *Enciclopedia Einaudi*

<sup>74</sup> (a cura di) Gasparri, Azzara, *Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, p. xxiii.

via orale tramite una forma poetica (come lo erano anche i miti d'origine e le genealogie), evidenza che ci perviene dalle tracce presenti nell'Editto stesso tramite le parole di matrice germanica che formano allitterazioni (*lid in laib, in gaida et gisil*)<sup>75</sup>. Il sapere tecnico era custodito e tramandato da quegli *antiqui homines* richiamati nel prologo, ma ivi si aggiunge l'elemento di trasformazione che perviene dal passaggio dall'oralità alla forma scritta: l'elemento tribale-pagano dell'antico popolo longobardo lascia il posto a quella tradizione scritta romano-cristiana citata in precedenza, e che troverà pieno compimento nelle parole che presentano le leggi aggiunte dal re Liutprando nel 713. Ora risulta importante chiedersi se questo sapere tecnico che confluisce nella sua forma scritta, per la prima volta, all'interno dei capitoli dell'Editto, rappresenti la realtà del panorama italico verso la metà del VII secolo. Ciò che emerge dalla lettura dei capitoli è la netta e ambivalente dominazione dell'incolto che risulta essere sia fonte di vita e approvvigionamento per la popolazione, sia minaccia, a causa della presenza di animali selvaggi e potenzialmente pericolosi; e la popolazione sembra chiudersi in isole solitarie all'interno di recinti la cui violazione può comportare la morte dell'avventato che osa valicarle.

È in questo contesto che risulta interessante porsi il quesito sull'urbanesimo altomedievale. Nel capitolo precedente si è arrivati ad affermare come le città nell'altomedioevo si fossero trasformate in nuove entità, diverse da quelle di epoca romana, ma non per questo meno identificabili come città. Il motivo della loro sostanziale assenza dall'Editto, secondo Gasparri<sup>76</sup>, va ricercato nella sua relativa arcaicità. Riprendendo la questione degli incolti, essi sicuramente erano presenti nell'ambiente italiano, ma è probabile che il loro peso fosse minore di quanto non sia stato in Pannonia, luogo ultimo di provenienza della popolazione longobarda prima della discesa nella Penisola, e probabilmente non si preoccuparono, almeno inizialmente, di legiferare riguardo un sistema di città e commerci che poteva risultare loro ignoto. Se le città sono presenti, esse sono presentate quali luoghi fortificati, similmente ad un clima che rimanda a quello dell'Europa orientale, incardinata nel sistema di frontiera romana abitata da popoli integrati come eserciti federati all'Impero; lo stesso ruolo che ebbero, appunto, i Longobardi in quei territori. Rileva dunque Gasparri: «L'editto di Rotari è poco italiano, e le aggiunte successive daranno per scontata la complessa ambientazione proposta nel 643, ancora una volta prolungandola nel tempo.»<sup>77</sup>. L'operazione di Rotari verterebbe a fornire una base legittimante e di aggregazione per la popolazione longobarda, tramite il ricordo e la monumentalizzazione, attraverso la scrittura, dell'arcaica tradizione di matrice barbarica; in vista, nell'immediato, della campagna militare per la conquista della costa ligure. Di diversa opinione è

---

<sup>75</sup> *Ibidem*, p. xxvi.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. xxviii.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. xxx.

Delogu<sup>78</sup>, il quale, riprendendo la visione di Bognetti esposta nel 1957<sup>79</sup> secondo cui l'Editto risulta essere un espediente politico per rafforzare l'autorità regia, sostiene come Rotari utilizzò l'Editto per consolidare la fiducia dei duchi longobardi verso il re e unirli per l'imminente scontro contro Bisanzio. In questa prospettiva l'autore legge la forte presenza di tradizione antica riscontrabile nel prologo: una consapevole scelta politica del legislatore per definire l'identità del regno in vista di una maggiore coesione interna, e non tanto «un longobardismo risalente all'epoca precedente l'invasione dell'Italia»<sup>80</sup>. Secondo Delogu, infatti, se le leggi inserite non fossero rispondenti ad esigenze reali del territorio in quel determinato momento, allora l'azione legiferante perderebbe il carattere di strumento del consenso e dell'unità, ed è proprio nel senso della sua praticabilità che si può interpretare il capitolo 388<sup>81</sup>, secondo cui i giudici del regno avrebbero dovuto utilizzare l'Editto per la risoluzione delle cause (senza valore di retroattività). Per quanto concerne la mancanza di riferimenti alla realtà cittadina nell'Editto, per Delogu risulta essere una prova della poca forza di tali aspetti nella società della metà del VII secolo, confrontando le aggiunte successive, soprattutto ad opera di Liutprando, in cui materie come il prestito del denaro e il commercio fecero la loro comparsa come conseguenza del loro crescente valore nel regno. Il regresso, dunque, che ci segnala l'Editto, non sarebbe imputabile all'arrivo dei Longobardi: essi poterono solo accelerare una trasformazione già in atto dall'epoca precedente, soprattutto come conseguenza della guerra greco-gotica. In seguito a queste considerazioni, nell'introduzione all'edizione pubblicata nel 2005, Gasparri ritorna sulla propria posizione sottolineando come:

È il fatto che le norme di Rotari hanno una “vernice” pannonica, un tono generale (un “contesto ambientale”) che non è stato completamente accordato con la realtà italica; non che siano norme senza ricaduta pratica, non applicate o non applicabili. Questo infatti sarebbe assurdo; ma pure sarebbe assurdo non rilevare che le città, nell'editto del 643, non ci sono. E siccome ormai sappiamo bene che il quadro propostoci dalla vecchia storiografia italiana, quello della morte delle città nell'alto medioevo, era del tutto falso, con questa assenza bisogna fare i conti se vogliamo interpretare correttamente l'editto: tutto qui.<sup>82</sup>

Inoltre, vi sono evidenti segni della crescita commerciale e monetaria, e quindi urbana, nel VII secolo, questo porta a chiedersi perché questi aspetti non si ritrovino nell'Editto, e l'idea che esso sia

---

<sup>78</sup> Delogu, *L'Editto di Rotari e la società del VII secolo*

<sup>79</sup> Bognetti, *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*

<sup>80</sup> Delogu, *L'Editto di Rotari e la società del VII secolo*, p. 341.

<sup>81</sup> Roth. 388 in *Le leggi dei longobardi*, p. 113 «E aggiungiamo e deliberiamo questo, che le cause che sono concluse non siano riaperte. Quelle che invece non sono concluse e sono state iniziate o promosse dal giorno presente, il 22 del mese di novembre, indizione seconda, siano risolte e definite secondo questo editto. Diamo anche questa disposizione di ordine generale perché non si introduca alcun inganno in quest'editto per colpa degli scrivani: se c'è qualche controversia non si dia credito e non si accetti alcun altro esemplare se non quello che è stato scritto [e] certificato per mano di Ansoald (e a lui richiesto) nostro notaio che lo ha scritto su nostro ordine».

<sup>82</sup> (a cura di) Gasparri, Azzara, *Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, p. xi.

innervato di tradizione barbara può rappresentare una chiara spiegazione del fenomeno. Possiamo dunque concludere che, complessivamente, ciò di cui l'Editto parla è di carattere barbaro, tenendo presente che la scelta di codificare in forma scritta le consuetudini del popolo abbia aperto all'infiltrazione di influssi romano-cristiani, elemento che richiama la questione dei destinatari di tali leggi, ancora oggi aperta sull'esclusione dei Romani dalla loro osservazione o il loro inserimento tra i destinatari di un diritto ora codificato<sup>83</sup>.

La marginale presenza delle città nelle *Leges Langobardorum* sarà indagata quindi attraverso l'Editto di Rotari e le successive aggiunte di Liutprando, Ratchis e Astolfo, cercando di leggere l'evoluzione e le norme attraverso la loro associazione per campi tematici che possano far luce su aspetti della vita e del governo cittadino di tale periodo. Verranno escluse le legislazioni dei due *princeps* beneventani Arechi II e Adelchi, tenendo in considerazione l'area d'interesse esplicitata all'inizio di questo elaborato.

## 2.1 RIGUARDO I TUMULTI

Nel capitolo 37 dell'Editto di Rotari si legge:

*Si quis liber homo in eadem civitatem, ubi rex praesens est aut tunc invenitur esse, scandalum penetrare praesumpserit, id est, si incitaverit et non percusserit, sit culpabiles solidos duodicem in palatium regis. Nam si perfecit et percusserit, sit culpabiles in palatium regis solidos viginti et quattuor; excepto plagas aut feritas, si fecerit, sicut subter adnexum est, componat.*<sup>84</sup>

È qui utile porre attenzione su i due termini *scandalum* e *civitas*. Il primo è di origine latina ed indica genericamente “tumulto”, “rissa”, “combattimento”, “lotta” o “atto violento”. Quest'ultima accezione può essere espressa anche attraverso il termine *rexa*, come avviene in Roth. 43<sup>85</sup>, mentre il termine *scandalum* ci appare indicativo di un significato più specifico, come “atto violento che turba la pace di un luogo di pace speciale, di pace rafforzata” come può essere la città in cui risiede il re. Il secondo termine, *civitas*, rispecchia quel dualismo città-territorio che identifica il nucleo urbano con l'insieme del distretto che vi è collegato. Il regno è infatti diviso in distretti (*civitates* o *iudicariae*) posti sotto il controllo di uno *iudex*, il quale sembra ricoprire il ruolo di comandante di un presidio di confine,

---

<sup>83</sup> Per un'analisi sul rapporto tra Longobardi e Romani nell'Editto cfr. Delogu, *Longobardi e Romani: altre congetture*, p. 129-135.

<sup>84</sup> Roth. 37 in *Le leggi dei longobardi*, p. 25 «Se un uomo libero ha la presunzione di suscitare un tumulto nella città dove risiede il re, o nella quale in quel momento egli si trova, se si limita ad incitare senza colpire sia condannato [a pagare] 12 solidi al palazzo del re. Ma se attua i suoi propositi e colpisce, sia condannato a pagare 24 solidi al palazzo del re, oltre [a risarcire] le ferite e le lesioni, se ne ha provocate, come è scritto più sotto»

<sup>85</sup> Roth. 43 in *Le leggi dei longobardi*, p. 26.

più che un vero e proprio funzionario provinciale<sup>86</sup>. Notiamo dunque in questo passaggio come il termine città sia collegabile al luogo di residenza del re, che nel 643 sappiamo essere Pavia, dove venne redatto l'Editto stesso, come si evince dal prologo<sup>87</sup>. L'uso del termine tumulto si ritrova in diverse parti della legislazione, in relazione a luoghi che fungono da ritrovi per la comunità o che presentano caratteristiche di sacralità: è così in Roth. 8<sup>88</sup> per i consigli o le assemblee, mentre in Roth. 35<sup>89</sup> sono sanzionati i tumulti provocati in luoghi santi come le chiese. Anche il palazzo del re risulta essere un luogo con valenza sacrale, ed è interessante notare come chi suscita un tumulto in tale sede, come si legge in Roth. 36<sup>90</sup>, non debba pagare una multa o una compensazione per i danni inflitti, ma rischi la vita e possa solo provare a riscattarla di fronte al re in persona. Il *palatium* indica in particolare l'edificio fisico dove risiede il re, luogo in cui si viene avvertiti di non provocare tumulti, mentre in altre parti dell'Editto il *palatium regis* risulta essere un termine astratto indicante la «cosa regia e statale»<sup>91</sup>, ovvero l'ente a cui devono essere versate le composizioni. Seguono poi i capitoli 38, in cui si impone un risarcimento per un tumulto provocato da un servo nella città in cui il re si trova in quel momento, mentre Roth. 39, 40<sup>92</sup> si occupano di tumulti in qualsiasi altra città dove un uomo libero (39) o un servo (40) innescano una sommossa.

Riguardo a questi passi, risulta utile associare il valore della multa al luogo nel quale i tumulti sono sanzionati:

<b>Luogo del tumulto</b>	<b>Importo sanzione</b>
Assemblea o Consiglio	900 solidi
Chiesa o Luogo sacro	40 solidi
Palazzo del Re	Pericolo di vita
Città dove risiede o è in quel momento il re, se l'attore è un uomo libero	12 solidi 24 solidi se i propositi vengono attuati
Città dove risiede o è in quel momento il re, se l'attore è un servo	6 solidi 12 solidi se i propositi vengono attuati
Qualsiasi città, se l'attore è un uomo libero	6 solidi 12 solidi se i propositi vengono attuati
Qualsiasi città, se l'attore è un servo	3 solidi 6 solidi se i propositi vengono attuati

<sup>86</sup> Gasparri, *Il regno longobardo in Italia*, p. 274.

<sup>87</sup> (a cura di) Gasparri, Azzara, *Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, p. 15.

<sup>88</sup> Roth. 8, in *Le leggi dei longobardi*, p. 17.

<sup>89</sup> Roth. 35, in *Le leggi dei longobardi*, p. 25.

<sup>90</sup> Roth. 36, in *Le leggi dei longobardi*, p. 25.

<sup>91</sup> Bognetti, *Zecche e monetieri nell'età longobarda*, p. 382.

<sup>92</sup> Roth. 38, 39, 40, in *Le leggi dei longobardi*, p. 25.

Il differente importo a seconda degli attori del tumulto è un aspetto collegabile allo status sociale di chi compie il gesto, in quanto un uomo libero possedeva un peso sociale e giuridico nettamente maggiore. Ciò che risulta interessante è l'elevata somma da pagare nel caso di un tumulto provocato durante un consiglio o un'assemblea, su questo Bognetti si esprime sostenendo come i Bizantini, soprattutto visto gli anni di conflitto tra le due parti della penisola in quel momento, solessero incitare attori con il compito di innescare rivolte nelle fila longobarde, e per questo motivo «è nel *gairethinx* di Pavia, come in quell'altre adunate dove i singoli eserciti si raccoglievano per esser guidati a Pavia, che il re poteva particolarmente temere un incitamento alla rivolta»<sup>93</sup>. È collegabile ad un generale timore di sollevamento anche il costo elevato (pericolo di vita) riguardo all'atto compiuto all'interno del palazzo in cui risiede il re, essendo esso identificabile come il cuore del regno, sede del potere e luogo di promulgazione delle decisioni regie. È quindi interessante che i tumulti vengano presi in causa all'interno di condizioni di adunanza, soprattutto nella capitale, così come nel palazzo regio, anch'esso edificato a Pavia. Il nesso con la città è dunque imprescindibile, e considerando il generale significato di tumulto, non è difficile associare una relativa concentrazione di persone coinvolte; fatto riconducibile ad una struttura urbana che presenta carattere di relativa densità abitativa, come potrebbe essere stata Pavia. Non è da soprassedere nemmeno sulla collocazione del capitolo circa il palazzo regio: i capitoli subito successivi trattano di tumulti in città, che sia essa Pavia (dove risiede il re) o la città dove il re si trova in quel momento, o nel resto delle città del *regnum*. Risulta lecito dunque chiedersi se questo nesso tumulto-città sia da leggere come rispecchiante l'importanza dell'ambiente urbano: può essere considerato come luogo privilegiato per il raccoglimento di persone, e proprio per questo fatto più soggetto all'insorgere di rivolte. Naturalmente un'obiezione lecita potrebbe essere quella di sostenere come un'adunanza potesse avvenire, ad esempio, davanti a qualsiasi chiesa presente nei villaggi rurali, e questo è probabile rientri nelle pratiche comuni come si evince dal famoso capitolo 343 dell'Editto<sup>94</sup> in cui il riferimento al *conventus ante ecclesiam* indica una consuetudine, che Rotari semplicemente prende come fatto e accetta, probabilmente di origine romana, che più come un'istituzione vera e propria può essere considerata come pratica usuale delle comunità rurali<sup>95</sup>. Ma ciò che induce a pensare che la città fosse, già al momento della stesura dell'Editto, un'entità caratterizzata da una concentrazione di persone anche di poco maggiore ai più

---

<sup>93</sup> Bognetti, *Frammenti di uno studio sulla composizione dell'Editto di Rotari*, p. 599.

<sup>94</sup> Roth. 343, in *Le leggi dei longobardi*, p. 99 «Del bestiame trovato a far danno. Se qualcuno trova un cavallo altrui, o del bestiame qualsiasi, che sta facendo un danno e lo rinchiude nella corte e non viene un padrone certo che lo riconosca, allora colui che lo ha trovato a far danno lo conduca dal giudice che è preposto a quel luogo o almeno di fronte alla chiesa dove la comunità si riunisce <sup>136</sup> fino a quattro o cinque volte e faccia sapere a tutti con una pubblica dichiarazione che ha trovato un cavallo. Se non viene chi lo riconosca, ordiniamo che colui che lo ha trovato lo cavalchi e lo tenga come suo. Se muore, conservi il marchio della sua pelle <sup>137</sup>, perché, quando venga il padrone certo, abbia qualcosa da mostrargli; se trascura queste cose e viene scoperto, glielo restituisca nove volte tanto, ma se osserva questa precauzione sia scagionato dall'indebita accusa.»

<sup>95</sup> Per un'analisi del capitolo 343, cfr. Gasparri, *Il regno longobardo in Italia*, p. 290.



abitati villaggi, e che essa fosse considerata come centro di un territorio a lei convergente e quindi caricata di una centralità anche solo militare, almeno al tempo di Rotari, è proprio il rimando alla possibilità di avvio di un tumulto, se consideriamo come premessa necessaria il fatto che debbano essere coinvolte una quantità non banale di persone perché possa essere definito come tale; e per questo si crede venga associato alla città nei capitoli qui esaminati.

Vagliando le aggiunte dei legislatori successivi, appare coerente riportare quanto sancito riguardo alle rivolte. Nel capitolo 35 delle leggi emanate da Liutprando<sup>96</sup> ritorna il tema delle rivolte associate alla città, in questo caso si impone che se qualcuno solleva una rivolta in qualsiasi città contro un giudice o se un gruppo di persone di un'altra città promuove una rivolta contro una città o un giudice, allora venga messa in pericolo la vita di chi ne è a capo e i suoi beni vadano al pubblico. Da questo passo è chiaro come la città sia teatro d'azione dei giudici, inoltre l'entità delle contrapposizioni viene data specificando l'atto svolto dagli uomini di una città nei confronti di un'altra: questo può essere letto come la presenza, nel periodo di stesura delle aggiunte liutprandee, di una rete urbana in cui agiscono gli attori amministrativi dello stato longobardo, come appunto i giudici. Altra aggiunta che riguarda rivolte cittadine è il capitolo 10 emanato da Ratchis<sup>97</sup>, nel quale si trova il termine *zavas*, di origine longobarda, che potrebbe essere definito come "assembramento sedizioso". Il passo si apre con l'esplicito riferimento a notizie pervenute all'autorità regia ("Sappiamo che") riguardanti adunanze di uomini in città con l'intento di opporsi al proprio giudice, per i quali la pena prevista rimanda al sopracitato capitolo 35 di Liutprando. Anche qui dunque il termine di città risulta associato a specifiche rivolte contro l'autorità preposta all'amministrazione di quel luogo, ma per la prima volta è esplicitato un riferimento quantitativo sul numero di persone minime: quattro, cinque o più uomini che esprimano la volontà di opporsi alle decisioni del giudice e non sottoporsi al suo giudizio. È evidente il fatto che un quantitativo tale di persone non necessita di una particolare densità abitativa, e quindi possa comprendere qualsiasi villaggio; ciò però non esclude necessariamente che questo capitolo non fosse stato redatto in seguito alla notizia specifica di rivolte avvenute in città, come suggerisce il testo stesso. È più probabile che le rivolte di cui giunge notizia alla corte regia fossero state di un'entità tale da renderle un tema di importanza immediata, e l'uso dell'espressione *civitatis* sarebbe dunque ricollegabile alla possibilità che le notizie stesse riportate includessero proprio questa denominazione spaziale. È quindi plausibile che il quantitativo indicato fosse più una precauzione per evitare l'espandersi della sedizione, che è logico collegare alla volontà di pochi individui dai quali può espandersi il fenomeno fino a prendere l'entità di una rivolta, che trova dunque terreno fertile,

---

<sup>96</sup> Liutp. 35, in *Le leggi dei longobardi*, p. 163.

<sup>97</sup> Ratch. 10, in *Le leggi dei longobardi*, p. 269.

per avere una forte risonanza, proprio nella città. È quindi possibile affermare che le comunità cittadine possedessero una specifica identità collettiva, e per questo si può affermare:

The citizens' autonomy is demonstrated by a precocious use, and constant request, for written documentation, but can also take the form of a strong opposition to royal and episcopal authorities, not infrequently culminating in violent expulsions of the bishop or his officials from the city.<sup>98</sup>

## 2.2 RIGUARDO I MAESTRI COMMACINI

Il termine maestri *commacini*, che nei codici è riportato alternativamente con una sola 'm' o con due, è stato oggetto di numerosa letteratura critica riguardante la sua origine. Questa per alcuni è da ricercare nella matrice comasca di questi maestri, e quindi il nome riporterebbe ad una specifica area geografica della Lombardia, mentre al contrario si pone l'ipotesi che questi artigiani lavorassero “*cum machina*” o “*cum macina*” (“con impalcatura”)<sup>99</sup>.

Il primo capitolo che tratta queste figure artigianali è il numero 144 dell'Editto di Rotari:

*De magistros commacinos. Si magister commacinus cum collegantes suos cuiuscumque domum ad restaurandam vel fabricandam super se, placitum finito de mercedes, susceperit et contigerit aliquem per ipsam domum aut materium elapsum aut lapidem mori, non requiratur a domino, cuius domus fuerit, nisi magister commacinus cum consortibus suis ipsum homicidium aut damnum conponat; quia, postquam fabulam firmam de mercedis pro suo lucro suscepit, non inmerito damnum sustinet.*<sup>100</sup>

Questo passo è strettamente legato al successivo capitolo 145<sup>101</sup>, ed essi trattano le conseguenze della morte di un maestro commacino durante lo svolgimento del lavoro, o la morte di un estraneo a causa del medesimo lavoro. Ciò che risulta interessante ai fini dell'analisi dell'urbanesimo altomedievale è la comprensione del tipo di maestranza svolta da queste figure: nel capitolo 144 si legge che l'incarico che sono chiamati a svolgere è la restaurazione o l'edificazione della casa di qualcuno, attraverso la stipulazione di un contratto (che vincola, in caso di morte, i compagni del maestro deceduto a rispondere di tale avvenimento, mentre non può essere imputato il risarcimento a colui a cui

---

<sup>98</sup> De Angelis, *Elites and Urban Communities in Early Medieval Italy: Identities, Political Initiatives, and Ways of (Self-) Representation*, p. 401.

<sup>99</sup> Per alcune considerazioni sull'origine del termine, cfr. Salmi, *Maestri comacini o commacini ?*, e ancora Bognetti, *I capitoli 144 e 145 di Rotari ed il rapporto tra Como ed i « Magistri commacini »*, p. 443.

<sup>100</sup> Roth. 144 in *Le leggi dei longobardi*, p. 42-43 «Dei maestri commacini. Se un maestro commacino con i suoi compagni assume l'incarico di restaurare o di edificare la casa di qualcuno, avendo pattuito il compenso per contratto, ed accade che uno resti ucciso a causa della medesima casa, per del legname o per una pietra caduta, non si reclami presso l'uomo al quale la casa appartiene, ma paghi la composizione per quell'omicidio o per quel danno il maestro commacino con i suoi compagni; perché, dal momento che ha sottoscritto un accordo circa il compenso che gli spetta come profitto, a buon diritto si accolti il danno.»

<sup>101</sup> Roth. 145, in *Le leggi dei longobardi*, p. 42-43.

appartiene la casa). Inoltre, vi è il riferimento al maestro e ai suoi compagni, specificazione che può indurre a credere che questa particolare figura artigianale si fosse raggruppata in un settore di mestiere, indicante un elevato grado di specializzazione. È proprio quest'ultimo elemento che sembra importante tenere in considerazione: se si avvale la teoria secondo la quale gli edifici di epoca altomedievale fossero costruiti tramite l'utilizzo del legno, mediante tecniche poco complesse e di qualità relativamente scadente, è lecito porsi il quesito sull'importanza di figure come i maestri commacini, che da questi due capitoli si evince come vengano "chiamati" per l'edificazione o la ristrutturazione, e quindi si presume disponessero di caratteristiche richieste specificatamente, richiedenti la stipulazione di un contratto, anche se su quest'ultimo non viene fatta menzione se scritto o semplicemente in forma orale, il quale può far intendere la figura del maestro commacino come di tipo imprenditoriale. Inoltre, sempre nel capitolo 144, si legge che la morte contemplata è "per del legname o per una pietra caduta", e la specificazione della pietra potrebbe essere monito riguardo l'utilizzo di tale materiale nella costruzione degli edifici; tale elemento ricorre anche nella lettura del capitolo 145, dove la morte di un estraneo è specificata "per un pezzo di legno, o una pietra". Sempre nel capitolo 145 si evince come la prestazione offerta dal maestro commacino fosse oltre che imprenditoriale (come si denota dal precedente passo), anche di direzione dei lavori<sup>102</sup>. Inoltre, la distinzione "*domus aut casa*" proposta in questo capitolo, considerando il fatto che i due termini trovano spesso un uso alternato nei restanti capitoli con una prevalenza del termine *casa* (identificante una struttura totalmente o parzialmente in legno) contro il termine *domus*, di evidente tradizione romana, potrebbe essere segno della richiesta di questa figura specializzata per la costruzione di una casa padronale (traduzione del termine *domus*), ed è bene notare come questo termine nel corso del Medioevo tenderà a denotare propriamente la chiesa (la "casa di Dio"), altro tipo di edificio che rimanda ad una specializzazione costruttiva.

All'interno delle *Leges langobardorum* si trova anche il *Memoratorio de mercedes commacinatorum*, ovvero la rubrica sui compensi dei commacini<sup>103</sup>. Questa rubrica fu probabilmente parte di un capitolato d'appalto della fine del VII secolo o degli inizi dell'VIII secolo<sup>104</sup>, pervenuta a noi tramite sei codici che la collocano tra le leggi di Grimoaldo o tra quelle di Liutprando. La rubrica comprende otto passi chiarificatori sul livello di competenze operate dai maestri commacini, riassumibili in<sup>105</sup>:

- a) Pirotecniche per la produzione di tegole, tubi fittili e calce.
- b) Da cavatore (*marmorarius*) per il taglio di lastre marmoree e delle colonnette di quattro o cinque piedi.

---

<sup>102</sup> Moschetti, *Primordi esegetici sulla legislazione longobarda nel sec. IX a Verona secondo il Cod. Vat. lat. 5359*, p. 157.

<sup>103</sup> Memorat., in *Le leggi dei longobardi*, p. 246-249.

<sup>104</sup> Cfr. Monneret De Villard, *Note sul Memoratorio dei maestri commacini*, p. 14.

<sup>105</sup> Brogiolo, Gelichi, *La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia*, p. 136.

- c) Da carpentiere (*abietarius*) per realizzare le sagome degli archi, costruire i telai per il tetto e predisporre impalcature che giungevano sino al secondo piano.
- d) Da muratore esperto (*magister commacinus*) in grado di costruire edifici in legno, sia in muratura a un piano (*sala*) o con un piano superiore (*solaria*), coperti da tegole, provvisti di archi, camini, volti, telai per finestre, lastre o colonne di marmo, ipocausti o forni ventilati con tubi fittili, pozzi.

È chiaro come il legno non fosse, almeno per gli edifici per i quali si necessitava di questi artigiani, l'unico materiale impiegato nel periodo longobardo. Vi è una propensione nel credere che questi materiali murari, così come il marmo, fossero materiali di rimpiego estrapolati dagli edifici romani in disuso, ma questo non è necessariamente attestazione di un'incapacità di estrazione di materiale nuovo, ma più un cosciente rimpiego sviluppatosi dalla consapevolezza del non utilizzo di determinati edifici, elemento già ricordato dagli studi di La Rocca su Verona<sup>106</sup>. Per riprendere dunque proprio le considerazioni di La Rocca sui materiali utilizzati per la costruzione delle abitazioni di Verona (prevalente risulta l'utilizzo di mattoni), sembra ipotizzabile che fosse stata impiegata una figura specializzata come i maestri commacini.

Un'obiezione all'identificazione di una certa capacità tecnica riguardo la costruzione di edifici potrebbe essere il fatto che queste figure dovessero operare soprattutto, se non esclusivamente, per l'edificazione di edifici di qualità riservati ad una committenza ristretta. Ma proprio questo punto mette in risalto la valenza delle città: se i centri di potere si possono collocare proprio all'interno delle circoscrizioni cittadine, siano essi civili od ecclesiastici, si può supporre una certa vitalità costruttiva, attestata dalla presenza dei maestri commacini. Se la città non incontrò nessun tipo di rilevanza architettonica, e fosse stata ridotta alla stregua di villaggi rurali, sembra lecito chiedersi a cosa servissero tali figure, e la loro importanza è peraltro provata dal loro inserimento nella legislazione. Possiamo dunque concludere come la tendenza a vedere la città quale luogo di decadenza costruttiva e ruralizzazione possa essere mitigata, in particolare per il secolo VII, dai capitoli 144 e 145 dell'editto di Rotari sui maestri commacini, «Capomastri che operavano o con imprese proprie (*“cum collegantes suos”*) o con manodopera servile fornita dalla committenza (*“ad opera dictatum aut solatium diurnum prestandum inter servus suos”*)»<sup>107</sup>.

L'alto grado di specializzazione caratterizzante la figura del maestro commacino può essere esplicativa del fenomeno della loro mobilità: nel capitolo 18 delle leggi di Liutprando<sup>108</sup> si tratta della regolazione del patrimonio in caso di mancato ritorno, dopo tre anni, da un viaggio, di un commerciante o un maestro artigiano. Come sottolinea De Angelis «Il dato per noi significativo [...]

<sup>106</sup> Cfr. sopra p. 19.

<sup>107</sup> Brogiolo, Gelichi, *La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia*, p. 151.

<sup>108</sup> Liutp. 18, in *Le leggi dei longobardi*, p. 150-151.

è rappresentato dalla spontaneità di iniziativa commerciale-impresoriale che emerge»<sup>109</sup>, i maestri dunque viaggiano perché chiamati, o per propria iniziativa, per il proprio grado di specializzazione tecnica. Ed il luogo in cui essi si recano ci viene suggerito nel capitolo 25 di Liutprando<sup>110</sup>: trattando di cause e inadempienza da parte dello sculdascio o del giudice preposto, si contempla l'ipotesi della possibilità che quello contro cui si reclama sia malato o "si sa che è in un'altra città per dei suoi affari". La decisione di scegliere la parola *civitas* potrebbe essere indicatrice dei luoghi di lavoro dei maestri artigiani, oltre a ribadire la mobilità di queste figure, sostenendo l'ipotesi di una certa vitalità economica nel periodo longobardo.

### 2.3 RIGUARDO I MERCANTI

È proprio il già ricordato capitolo 18 di Liutprando, come sottolinea De Angelis<sup>111</sup>, ad essere il primo riguardante commerci e mercanti. La valenza dunque è la stessa espressa per i maestri artigiani: la contemplazione della possibilità di viaggio accostato al termine 'commercianti' è sintomo di una loro vitalità, e di conseguenza di certo fervore commerciale, tanto da spingerli ad intraprendere viaggi che potrebbero trattenerli per più di tre anni, presupponendo dunque una certa lontananza e quindi un'espansione di rilievo delle aree di commercio, non prettamente locali, se per locali intendiamo la circoscrizione città-territorio a cui fa riferimento. Il nesso si può trovare, anche qui, con la legge 25 di Liutprando, riguardo un individuo che, chiamato in causa, si trovasse "in un'altra città per dei suoi affari". Come rilevato per i maestri commacini, risulta interessante l'accostamento con la parola *civitas*: potrebbe essere indicazione che il viaggio intrapreso per affari, in questo caso plausibilmente affari commerciali, abbia come riferimento un'altra città (rispetto a quella d'origine dell'individuo chiamato in causa). Questo potrebbe essere evidenza dell'importanza assunta dalle città come meta preferenziale per quanto riguarda i commerci, come terreno fertile per l'incontro economico tra persone, inoltre è sintomo del ruolo di sede per il giudice e la sua attività giudiziaria: trovandosi in un'altra città l'individuo non può essere sottoposto al giudizio del giudice, fintantoché non faccia ritorno nella città dove questo possiede giurisdizione. La legge 25 è databile al nono anno di regno di Liutprando, quindi al 721: essa è evidenza di una riapertura dei traffici commerciali a seguito della pace con Bisanzio e del relativo periodo di pace che si ebbe dal 680 al 712<sup>112</sup>.

Un ceto di mercanti in evoluzione e consolidamento, grazie a questo periodo di crescita commerciale, è riscontrabile nella legislazione di Astolfo del 750. La prima è il capitolo 3:

---

<sup>109</sup> De Angelis, *Mobilità e controllo politico nell'Italia longobarda e carolingia*, p. 308.

<sup>110</sup> Liutp. 25, in *Le leggi dei longobardi*, p. 150-151.

<sup>111</sup> De Angelis, *Mobilità e controllo politico nell'Italia longobarda e carolingia*, p. 308.

<sup>112</sup> Gasparri, *La Rocca, Tempi Barbarici: L'Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900)*, p. 200.

*Item de illis hominibus, qui negotiantes sunt et pecunias non habent: qui sunt maiores et potentes, habeant lorica et cavallos, scutum et lanceam; qui sunt sequentes, habeant cavallos, scutum et lanceam; et qui sunt minores, habeant coccoras cum sagittas et arcum.* <sup>113</sup>

In questo passo si evince come i mercanti, così come i proprietari terrieri, furono soggetti a convocazione nell'esercito a seconda della loro ricchezza: coloro che oltre ad essere mercanti possedevano proprietà terriere erano preposti alla cavalleria pesante, per chi fosse in possesso di una ricchezza inferiore la cavalleria leggera e i più poveri costituivano la fanteria tramite l'uso di lance, scudo e frecce. I *negotiantes* dunque risultano, alla metà dell'VIII secolo, assimilati per capacità economica ai *possessores*, e dunque si evince come i mercanti fossero diventati «così importanti, oltre che numerosi, da poter essere presi in considerazione come gruppo autonomo e ben definito dalle leggi di mobilitazione all'esercito»<sup>114</sup>.

Il capitolo 4 delle leggi di Astolfo<sup>115</sup> stabilisce delle sanzioni per i giudici o gli arimanni che si dedichino al commercio con i Romani (qui indicante gli abitanti dell'Italia bizantina) senza l'approvazione da parte del re. La legge deve essere contestualizzata a seconda del momento in cui fu redatta: gli anni sono quelli dell'attacco all'Esarcato bizantino, che porterà alla caduta di Ravenna nelle mani del re longobardo. Ma Alessandro di Muro sottolinea come essa costituisca «la spia preziosa di una rete consolidata di scambi definibili internazionali tra Longobardi e Bizantini operante in tempi di pace che neppure lo stato di guerra riusciva a interrompere del tutto»<sup>116</sup>. E la stessa necessità di controllo sui commerci si legge nel capitolo 6 di Astolfo<sup>117</sup>, anche qui infatti si stabilisce che sia necessaria l'autorizzazione della compagine statale per poter intraprendere commercio «per nave e per terra». Risulta interessante come l'entità dei traffici fosse divenuta tale da considerare anche quelli praticati per nave: l'uso di questo mezzo di trasporto potrebbe essere identificatore di un commercio a lunga distanza, così come la lunghezza temporale che potevano assumere i viaggi, come si evince dal capitolo 18 di Liutprando.

Questa vitalità dei commerci ha un testimone non proveniente dalle *Leges Langobardorum*, ma che risulta utile riportare in questo contesto. Nel 715 Liutprando concluse un patto con i mercanti di Comacchio, come visto precedentemente<sup>118</sup>, sotto il controllo dell'Esarcato bizantino, nell'area lagunare protetta. Il sito costituiva un centro di nuova fondazione, senza radici romane, e fu definito un emporio per assimilarlo alle funzioni degli *emporìa* delle rive del Mar Baltico e del Nord, ovvero

---

<sup>113</sup> Ahist. 3, in *Le leggi dei longobardi*, p. 280-281 «Inoltre, circa quegli uomini che sono mercanti e che non hanno beni fondiari, quelli che sono maggiori e potenti abbiano corazza e cavalli, scudo e lancia; quelli che vengono dopo abbiano cavalli, scudo e lancia; quelli che sono minori abbiano farette con frecce ed arco»

<sup>114</sup> Gasparri, *I mercanti nell'Italia longobarda e carolingia*, p.40.

<sup>115</sup> Ahist. 4, in *Le leggi dei longobardi*, p. 280-281

<sup>116</sup> Di Muro, *La terra, il mercante e il sovrano. Economia e società nell'VIII secolo longobardo*, p. 51.

<sup>117</sup> Ahist. 6, in *Le leggi dei longobardi*, p. 282-283.

<sup>118</sup> Cfr. sopra, p. 22.

funzioni prettamente mercantili<sup>119</sup>. Il patto stipulato con i mercanti di Comacchio informa su come questi trasportassero le merci dall'Adriatico verso l'interno del Regno longobardo, siano esse locali come il sale e l'olio, sia di importazione orientale come il pepe, attraverso la navigazione dei fiumi della pianura padana fino ai centri urbani come Parma, Piacenza, Mantova, Cremona e probabilmente anche Pavia. Dunque i traffici tra Longobardi e Bizantini risultano essere stati di notevole vitalità, tanto più grazie alle prove archeologiche di scavi nell'area di Comacchio e dei principali approdi dei suoi mercanti, in cui sono state rinvenute ceramiche e materiali provenienti dall'oriente. L'espansione commerciale quindi vi fu, in contrasto con le tesi secondo le quali il crollo di questa pratica economica favorì il decadimento dei centri urbani: i traffici e la figura del mercante presero così piede tanto da trovarne regolamentazione nelle leggi longobarde, ed è dunque ipotizzabile che fossero proprio le città i punti focali dello scambio tra questi attori economici. Nel patto tra Liutprando e i mercanti di Comacchio, inoltre, si nota come questi fossero identificati tramite la loro residenza nel centro stesso, a dimostrazione probabilmente dell'identità urbana che andavano ad assumere.

#### 2.4 RIGUARDO I GIUDICI.

Durante il regno di Liutprando (712-744) fu favorito lo sviluppo di una gerarchia di funzionari pubblici (duchi e gastaldi) che nelle leggi prendono il nome di *iudices* regi. Si è visto come i longobardi preferissero le città come luogo di centramento del potere, e come il nesso città-territorio fosse racchiuso nel senso attribuito alle parole come *civitas*, e su questo alcune leggi possono evidenziare questa collocazione preferenziale. Nel capitolo 16 di Liutprando si legge:

*Si quis mutuaverit solidos cuicumque homini per cautione, si intra quinque annos creditor pulsaverit et devitor non habuerit unde solvere, renovetur cautio ipsa usque ad annos decem. Et si intra decem annos pulsatus fuerit et non reddiderit, et dilataverit usque ad XX annos, et fuerit pulsatus aut per principem aut per iudicem civitatis, et provatum fuerit, ipsa cautione devitor et heredis eius persolvant. Nam si nec cautio fuerit intra decem annos bes renovata, neque principem vel iudicem ostensa sibe manifestata usque ad XX annos, iovemus ut creditor posmodum taceat, et nullam habeat facundia devitoribus suis requirendum; excepto si ei captivitas evenerit. De cautionibus autem, quae usque modo in presente indictione tertia facta sunt, intra quinque annos istos advenientes iovemus ut renobintur aut exegantur. Nam si distolerent intra quinque annos devitores suos pulsare, ut aut cautiones renovintur aut devita reddant, et si neglegentia fecerint, non habeant posmodum fagundia ipsa devita requirendum. De his autem cautionibus, quae amodo facte fuerint, sic finiant, sicut supra premisemus et statuimus.<sup>120</sup>*

---

<sup>119</sup> Gasparri, *I mercanti nell'Italia longobarda e carolingia*, p. 41.

<sup>120</sup> Liutp. 16, in *Le leggi dei longobardi*, p. 148-149 «Se qualcuno prende a prestito dei solidi da un uomo come cauzione, se entro cinque anni il creditore lo cita in giudizio e il debitore non ha di che pagare, si rinnovi la cauzione fino ai dieci

Il passo riguarda un debitore che non ripaga il proprio debito, venendo poi “citato in giudizio dal principe o dal giudice della città”. Tale denominazione può essere interpretata come evidenza della connessione tra potere e città, essa si configura dunque come sede privilegiata dove convocare in giudizio i cittadini e da dove svolgere il compito di controllo e coordinamento. Così come si evince anche dal capitolo 25 di Liutprando, più volte ripreso in questo contesto, nel quale l’espressione “un’altra città” potrebbe indicare le diverse aree di competenza dei diversi giudici: ognuno si rifà al proprio territorio, coordinato da una città. Queste suddivisioni territoriali, incardinate attorno ad una città, con un giudice preposto al controllo, si evincono anche dal capitolo 27 di Liutprando<sup>121</sup>: se un individuo ha una causa in un’altra città, diversa da quella a cui dovrebbe far riferimento (si presume in base al proprio luogo di abitazione), deve recarvisi con una lettera del suo giudice, quindi del giudice a cui sarebbe sottoposto, o del giudice del luogo in cui è sottoposto a giudizio. In questo caso si può leggere anche l’introduzione dell’*epistola*, un documento scritto certificante la mobilità degli individui, «rilevando estrema cautela nella definizione di competenze e spazi giurisdizionali»<sup>122</sup>. Il potere conferito ai giudici, come funzionari pubblici, si evince dal capitolo 42 di Liutprando<sup>123</sup>: il giudice ha potere di stabilire una tregua tra uomini “in qualsiasi città”, conferma della loro autorità e della concentrazione di questa nei poli cittadini.

Ma riferimenti chiari delle prerogative e dei luoghi di esercizio dei poteri dei giudici si trovano in Ratchis: nel capitolo 1<sup>124</sup> è stabilito chiaramente “che ciascun giudice debba quotidianamente sedere in tribunale nella sua città”, oltre ad altri obblighi per i quali le infrazioni prevedono la pena di perdita dell’incarico. È esplicito qui il nesso tra l’opera del giudice e la sede preferenziale in cui quest’opera deve essere eseguita: la città. Così come nel capitolo 2<sup>125</sup> si prescrive all’arimanno che necessita di giustizia di recarsi dapprima dal proprio giudice nella propria città, e se da esso non ottiene giustizia si rechi al palazzo del re, in caso contrario si obbliga a pagare una composizione. Si ribadisce qui in modo chiaro la divisione di sedi giurisdizionali con centralità nella città, a riprova della loro scelta come luoghi privilegiati per la conduzione del Regno.

---

anni. Se entro i dieci anni viene citato in giudizio e non restituisce e ritarda fino a vent’anni e viene citato in giudizio dal principe o dal giudice della città e ciò viene provato, il debitore, o i suoi eredi, paghino la cauzione. Ma se la cauzione non è stata rinnovata due volte entro i dieci anni, né è stata esposta e comunicata al principe o al giudice entro i vent’anni, ordiniamo che in seguito il creditore taccia e non abbia la possibilità di reclamarla presso i suoi debitori; a meno che non sia caduto in prigionia. Inoltre, circa quelle cauzioni che sono state fatte fino alla presente terza indizione, ordiniamo che siano rinnovate o riscosse entro i prossimi cinque anni. Ma se [i creditori] entro i cinque anni tardano a citare in giudizio i loro debitori, perché rinnovino le cauzioni o restituiscano i debiti, se commettono una tale negligenza, non abbiano poi la possibilità di reclamare quei debiti. Circa quelle cauzioni che saranno fatte d’ora in poi, siano risolte così come abbiamo esposto e stabilito sopra».

<sup>121</sup> Liutp. 27, in *Le leggi dei longobardi*, p. 156-157.

<sup>122</sup> De Angelis, *Mobilità e controllo politico nell’Italia longobarda e carolingia*, p. 305.

<sup>123</sup> Liutp. 42, in *Le leggi dei longobardi*, p. 164-165.

<sup>124</sup> Ratch. 1, in *Le leggi dei longobardi*, p. 260-261.

<sup>125</sup> Ratch. 2, in *Le leggi dei longobardi*, p. 260-263.



## 2.5 CAPITOLI VARI DI RILIEVO

Sono qui racchiusi altri capitoli che si ritiene possano apportare qualche indizio utile alla comprensione del tema dell'urbanesimo in età longobarda.

Nel capitolo 176 di Rotari si legge:

*De lebroso. Si quis leprosus effectus fuerit et cognitum fuerit iudici vel populo certa rei veritas, et expulsus foris a civitate aut casam suam, ita ut solus inhabitet: non sit ei licentia res suas alienare aut thingare cuilibet personae. Quia in eadem diae, quando a domo expulsus est, tamquam mortuus habetur. Tamen dum advixerit, de rebus, quas reliquerit, pro mercedis intuitu nutriatur.*<sup>126</sup>

Il passo parla del riconoscimento, da parte del giudice o del popolo, di un individuo come lebbroso, e della sua espulsione dalla città e dalla sua casa. Risulta interessante come sia stata associata la sua espulsione da una città, invece che da un villaggio. Potrebbe essere indicativo del fatto che si avesse coscienza della problematicità di infezione da tale malattia, contagiosità che potrebbe aumentare in contesto cittadino, indicante una relativamente maggiore densità abitativa, come affermato sopra riguardo i tumulti.

Il capitolo 244 di Rotari prescrive una compensazione per chi entri od esca da un castello o una città scalandone le mura, senza che il giudice preposto a quel luogo ne sia a conoscenza. Questo passaggio sarebbe significativo per la presenza delle mura cittadine: la loro rilevanza come elemento identificativo della città è stato appurato, e questo passo potrebbe essere esplicativo della loro funzione difensiva anche in epoca longobarda, essendo state spesso sottoposte a restauri per la loro valenza militare.

Il restauro di edifici pubblici si evince anche dal capitolo 5 di Astolfo<sup>127</sup>, nel quale si ordina di restaurare i valichi di confine che versano in uno stato di rovina, e che vi si ponga una guardia a controllo dei confini stessi. La legge deve essere inserita nel contesto già menzionato di imminente scontro con Bisanzio, ma il dato interessante è la prova della teoria del riutilizzo di monumenti e opere pubbliche che possano essere necessarie alle contingenze del momento, prova della consapevolezza materiale e spaziale dei longobardi.

---

<sup>126</sup> Roth. 176, in *Le leggi dei longobardi*, p. 54-55 «Del lebbroso. Se qualcuno diventa lebbroso e la verità della cosa viene accertata dal giudice o dal popolo e viene espulso dalla città e dalla sua casa, in modo che abiti da solo, non gli sia consentito alienare o donare legalmente i propri beni a chicchessia. Perché dal giorno stesso in cui è stato espulso dalla propria casa è considerato come morto. Tuttavia, finché vive, sia mantenuto per mezzo dei ricavi dei beni che ha lasciato.»

<sup>127</sup> Ahist. 5, in *Le leggi dei longobardi*, p. 282-283.

L'ultimo capitolo delle *Leges Langobardorum* che ci si ripropone qui di indagare è da porre in relazione con la tesi di La Rocca sul riuso degli spazi romani, soprattutto secondo la conversione del *Capitolium* a Verona in carceri cittadine<sup>128</sup>. Il capitolo in questione è il numero 80 delle leggi di Liutprando, redatto nell'anno 723:

*De furonibus. Ut unusquisque iudex in civitatem suam faciat carcerem sub terra; et cum inventus fuerit, ipsum furtum componat, et conpraehindat eum et mittat in ipso carcere ad annos duo vel tres, et postea dimittat eum sanum. Et si talis persona fuerit, ut non habeat, unde ipsum furtum componere, debeat eum dare in manus illius, cui ipsum furtum fecit, et ipse de eo faciat quod voluerit. Et si postea iterum ipse in furto tentus fuerit, decalvit eum, et cedat per disciplinam, sicut devit furonem, et ponat ei signum in fronte et faciae. Et si nec sic emendare voluerit, et post ipsas distractiones in furtum tentus fuerit, vindat eum foris provincia, et habeat sibi iudex praetium ipsius; verumtamen ut provata causa sit, et non eum sine vera provatione deveat vindere.*<sup>129</sup>

La legge prescrive che in città vengano edificate delle carceri sottoterra, e La Rocca riporta alcune evidenze di situazioni simili a quelle prescritte da Liutprando «A Verona nelle celle della probabile Curia, posta sul Foro, a Lucca nelle costruzioni dell'anfiteatro, a Firenze nel teatro, a Vercelli entro la torre di una porta cittadina, a Pavia nell'area occupata dal teatro»<sup>130</sup>. Questo sarebbe indicativo del riuso di monumenti e luoghi d'epoca romana al fine di seguire quanto prescritto dalla legislazione vigente. Così come il rinvenimento di reperti di matrice orientale nell'area di Comacchio, anche in questo caso l'archeologia e le prove materiali ci aiutano a completare un quadro, in un processo di interconnessione tra le diverse discipline e i diversi tipi di fonti, materiali e scritte; di vitale importanza per il tema dell'urbanesimo altomedievale.

---

<sup>128</sup> Cfr. sopra p. 19.

<sup>129</sup> Liutp. 80, in *Le leggi dei longobardi*, p. 184-185 «Dei ladri. Perché ciascun giudice faccia nella propria città un carcere sotto terra. Quando [uno] viene scoperto, paghi la composizione per il furto, lo si prenda e lo si getti in carcere per due o tre anni e poi lo si rilasci in salute. Se è persona tale che non ha di che pagare la composizione per il furto, lo si deve consegnare nelle mani di colui contro il quale ha commesso il furto e questi faccia di lui ciò che vuole. Se poi viene nuovamente sorpreso a rubare, sia decalvato 63 e venga battuto per punizione, come spetta ad un ladro, e gli si faccia un marchio sulla fronte ed in faccia. Se non vuole correggersi nemmeno così e dopo una tale punizione viene sorpreso a rubare, lo si venda fuori della provincia e il giudice si tenga il suo valore; purché la cosa sia provata e [il giudice] non deve venderlo senza una prova certa.»

<sup>130</sup> La Rocca, *Trasformazioni della città altomedievale in «Langobardia»*, p. 1009.



## CAPITOLO TERZO. LE CITTÀ NEI CAPITOLARI ITALICI E NEI PLACITI DEL *REGNUM ITALIAE*

Nel giugno 774 l'esercito franco entrò a Pavia, forte di un'alleanza con il papato contro la monarchia longobarda. Da quel momento cominciò la dominazione franca del *Regnum Italiae*, che dall'inizio si connotò militarmente attraverso una politica di controllo e l'instaurazione di nuclei dell'aristocrazia carolingia nei centri di potere della penisola italiana. Questo elemento però non comportò la sistematica eliminazione della nobiltà longobarda, si perseguì infatti un progetto di continuità con l'assetto longobardo, mantenendone la legislazione che verrà integrata nei capitolari carolingi. Risultava comunque necessario consolidare il territorio appena conquistato, che a seguito del periodo di guerra, versava in uno stato di emergenza. Questo, dunque, fu il carattere che assunsero i primi capitolari emanati da Carlo Magno, e rilevante risultò la posizione che rivestirono le cariche ecclesiastiche, assumendo il ruolo di strumento di governo capillarmente diffuso nel regno, forti del rapporto con la monarchia carolingia il cui sovrano si pose come estremo difensore della Santa Sede. L'obiettivo di assestamento della situazione amministrativa del *Regnum* portò all'incremento dei vassalli regi e funzionari franchi nel territorio italiano, provocando una graduale successione di nobili franchi al posto dei duchi longobardi, cambiando anche denominazione in conti<sup>131</sup>. Vi fu anche l'introduzione di nuove figure istituzionali, i *missi*, con ruolo di connessione tra la monarchia carolingia e funzionari pubblici residenti nel territorio, introdotti con il Capitolare dei *missi* (806-810), nel quale si ritrova anche il primo riferimento agli avvocati, funzionari civili incaricati di gestire i beni ecclesiastici dal punto di vista amministrativo e giudiziario. Alla morte di Carlo Magno (28 gennaio 814), vi fu un periodo di turbolenze riguardo la divisione dell'Impero, risoltosi nell'822 con la discesa di Lotario in Italia, dopo la morte di Bernardo, ricevendo a Roma la consacrazione papale come re nel settembre dell'823. La situazione creatasi nella penisola a seguito del vuoto di potere connotò le disposizioni legislative emanate da Lotario, nelle quali si introdusse per la prima volta il concetto di "difesa del paese", per la quale defezione era prevista la pena capitale. Lotario, nell'825, si preoccupò di normare coerentemente la vita degli ecclesiastici: in molte città della penisola come Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza e Cividale furono poste delle scuole nelle quali i religiosi dovettero recarsi<sup>132</sup> (interessante ai fini di questo elaborato è proprio l'attenzione e il ruolo di cui le città erano investite come punti di riferimento per le attività promosse dalla monarchia). A seguito di ulteriori problemi sulla successione e la divisione dell'Impero, Lotario distolse la propria attenzione dalla penisola italiana per affermare le proprie prerogative, e questa

---

<sup>131</sup> Moro, *Cenni di storia dell'Italia carolingia*, p. 19.

<sup>132</sup> *Ibidem*, p. 23.

situazione è riscontrabile nella mancanza di emanazioni legislative tra il terzo e il quarto decennio del IX secolo. Nell'840 vi fu comunque la promulgazione del *Pactum* con Venezia (che rientrava nei domini bizantini, anche se connotata da una forte indipendenza), atto che comportò «un'ampia libertà di traffico e di commercio nei territori del Regno italico»<sup>133</sup>. Nell'844 Lotario inviò in Italia il figlio Ludovico II, che si distinse come il regnante più interessato e attivo nei confronti della penisola, egli infatti chiese una relazione da parte dei vescovi italici per comprendere la situazione in cui verteva il territorio, i quali tennero un sinodo nella città di Pavia. Ludovico II mantenne il carattere di corte itinerante, viaggiando spesso nei territori italiani, riscontrabile nell'attenzione verso la manutenzione e il restauro delle infrastrutture «soprattutto quelle relative alla viabilità, il cui funzionamento era vitale sia per i collegamenti economici che per quelli militari»<sup>134</sup>. Con la morte di Ludovico II nell'875, in Italia si aprì un lungo periodo di lotte per il titolo regio, che comportò una generale crisi dell'assetto della penisola.

La situazione del *Regnum Italiae* durante la dominazione carolingia trova espressione, dunque, nell'attività legislativa dei regnanti, atta a rispondere alle problematiche che investivano il territorio. L'espressione pratica di questa attività legislativa è identificata nei capitolari, la cui definizione è offerta da Bühler:

Un atto giuridico dell'impero carolingio, il quale – venendo steso per iscritto – è di regola suddiviso in articoli. Esso è emanazione di un sovrano con la partecipazione dei grandi (*capitula regum*), tra i quali figura in particolare l'episcopato, oppure di un vescovo per la propria diocesi (*capitula episcoporum*), e ha come scopo quello di far conoscere delle misure legislative o amministrative.<sup>135</sup>

I capitolari si posero come integrazioni e specificazioni della precedente legislazione longobarda (di stirpe), rivestendo però un carattere regionale e territoriale, non era più dunque l'appartenenza etnica l'elemento di applicazione al singolo, ma il luogo di provenienza di questo. I capitolari possono essere classificati secondo parametri analitici utili al loro studio ma investiti di una fissità che non considera l'interconnessione tra le varie sfere d'appartenenza. Come primo metro di divisione vi è la separazione tra *capitularia ecclesiastica* e *capitularia mundana*, ovvero le leggi riferite agli ecclesiastici e alla regolazione della loro vita, e le leggi al contrario specifiche per i civili. I *capitularia mundana* possono essere ulteriormente suddivisi in tre categorie<sup>136</sup>:

- a. *Capitula legibus addenda*: leggi da inserirsi all'interno delle leggi nazionali.

---

<sup>133</sup> *Ibidem*, p.24.

<sup>134</sup> *Ibidem*, p. 26.

<sup>135</sup> Bühler, *Capitularia relecta. Studien zur Entstehung und Überlieferung der Kapitularien Karls der Grossen und Ludwigs des Frommen*, p. 441.

<sup>136</sup> Azzara, *I capitolari italici: storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, p. 33-34.

- b. *Capitula per se scribenda*: leggi autonome non integrate alle preesistenti leggi nazionali.
- c. *Capitula missorum*: leggi dirette in modo specifico ai *missi* (civili ed ecclesiastici).

L'emanazione dei capitolari avveniva al termine delle assemblee tra sovrano e i grandi rappresentanti dell'impero sia civili che ecclesiastici, con i quali si instaura una sorta di collaborazione, anche se la validità del capitolare restava ancorata al solo potere del re, tramite la sua voce che poi necessitava di amplificazione e diffusione sia per via orale che scritta.

All'interno dei capitolari emanati dalla corte regia carolingia, di particolare rilevanza sono quelli dedicati alla penisola italiana: oltre che riferiti a tutto l'Impero, vi fu un corpus normativo indirizzato alla situazione italiana prendente in considerazione le condizioni concrete e locali ivi presenti. Si è insistito sulla resistenza da parte delle aristocrazie della penisola verso le disposizioni generali prese al di là delle Alpi, mentre François Bougard, in un più recente lavoro, sottolinea come nel *Regnum*, per quanto investito di particolari caratteristiche politiche e giuridiche, non vi fu una sostanziale diversità di ricezione dei capitolari generali rispetto alle altre parti dell'Impero carolingio<sup>137</sup>.

È in questo contesto che si cercherà di indagare la situazione dell'urbanesimo nel *Regnum Italiae*, attraverso l'analisi dello spazio che fu dato alle entità cittadine sia nel loro contesto fisico, sia come centri privilegiati di concentrazione delle funzioni pubbliche del potere.

### 3.1 INFRASTRUTTURE, COMMERCIO, CENTRI URBANI DI POTERE

La rilevanza delle città all'interno della legislazione carolingia può essere letta attraverso modalità differenti: sia come oggetto specifico d'intervento sia come sottointesi luoghi di accentramento del potere, ma anche come fulcri per le attività economiche della popolazione.

Si è già sottolineata l'importanza che le cariche ecclesiastiche rivestirono come funzionari amministrativi dell'Impero Carolingio, e con esse nuova attenzione si pose per le strutture di matrice religiosa. Numerosi capitoli contenuti in diversi capitolari italici si interessano delle infrastrutture quali chiese e luoghi religiosi, sin dall'inizio della dominazione carolingia: nel capitolare mantovano del 781<sup>138</sup> e il successivo capitolare databile circa al 782<sup>139</sup> si riscontra un'attenzione alla restaurazione delle chiese o delle luminarie, così come degli xenodochi (strutture adibite al ristoro dei viaggiatori e dei pellegrini). La conservazione tramite restauro dei luoghi di culto ricorre lungo la legislazione, riprendendo spesso norme già emanate precedentemente<sup>140</sup>. Interessanti risultano i capitoli 6 e 7 del capitolare italico di Pipino (806-810)<sup>141</sup> in cui si è fatto obbligo di corrispondere le

---

<sup>137</sup> Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie. De la fin du VIII<sup>e</sup> siècle au début du XI<sup>e</sup> siècle*.

<sup>138</sup> (a cura di) Azzara, Moro, *I capitolari italici*, n. 3, c. 12.

<sup>139</sup> *Ibidem*, n. 4, c. 4

<sup>140</sup> Cfr. *ibidem*, n. 5, c. 1 e 4; n. 6, c. 7.

<sup>141</sup> *Ibidem*, n. 12, c. 6 e 7.

none e le decime alle chiese perché esse diano aiuto al restauro delle stesse, mentre si invitano i vescovi che ricevono queste composizioni a riparare le chiese e le cappelle in modo tale che i preti possano viverci. Su questi restauri, inoltre, nel secondo capitolare mantovano del gennaio 813<sup>142</sup> vi è il riferimento ai maestri muratori: essi dispongono della facoltà di richiedere un prezzo per l'intervento che sono chiamati a fare. Vi è dunque anche qui il riferimento ai maestri commacini come figure adibite al restauro delle infrastrutture, evidenza del fatto che le loro specifiche capacità si mantengono nel tempo, anche se la loro presenza in un solo capitolo non può essere identificativa della loro permeabilità all'interno del territorio. Sono poi riscontrabili altri capitoli riferiti alla manutenzione, ricostruzione o restauro delle infrastrutture ecclesiastiche<sup>143</sup> ma per quanto essi siano lo specchio di un'attenzione verso la materialità della vita religiosa comune, e possano essere considerate norme volte al consolidamento dell'indispensabile supporto della compagine clericale, questi capitoli non sono specifici delle realtà cittadine, infatti le chiese, pievi, xenodochi e monasteri ivi menzionati possono comprendere sia ambienti urbani che rurali. Un particolare riferimento all'ambiente cittadino si trova nei capitoli 7 e 8 del capitolare riguardante la spedizione contro i saraceni dell'847<sup>144</sup> (o nella primavera dell'anno successivo): essi riguardano la situazione della Santa Sede a seguito dell'incursione saracena (dei "pagani") a Roma che provocò la devastazione delle basiliche di San Pietro e di San Paolo<sup>145</sup>, deliberando sulla necessità di ricostruzione della chiesa e l'edificazione di un muro attorno a San Pietro per il quale si ordina la raccolta di denaro da tutto il regno, esortazione da parte dei vescovi verso anche le chiese e, vediamo l'esplicito riferimento, le città che possiedono beni allodiali e denaro e che sono senza benefici, così che anch'esse contribuiscano alla costruzione del suddetto muro. In questi capitoli si ha dunque il doppio riferimento al contesto urbano: la città di Roma e la relativa Santa Sede sono lo scenario di un'importante opera di restauro e ricostruzione, oltre all'edificazione di un muro attorno alla chiesa stessa, chiaro sintomo di bisogno di protezione; inoltre è presente il riferimento alle città come luogo di riscossione del denaro necessario alle opere pubbliche in previsione, connotando quindi la maggiore capacità economiche che questi luoghi probabilmente ebbero.

Minore risulta il numero di capitoli riferiti al restauro e la manutenzione di infrastrutture non prettamente ecclesiastiche: vi è costante riferimento a ponti, strade e porti<sup>146</sup>, indice plausibilmente di una necessità di comunicazione tra aree diverse del *Regnum*, che come si vedrà in seguito presenta un'evidente crescita sul piano commerciale. Oltre all'importanza come vie economiche e la già

---

<sup>142</sup> *Ibidem*, n. 16, c. 3.

<sup>143</sup> Cfr. *ibidem*, n. 17, c. 4; n. 26, c. 8; n. 31, c. 1; n. 32, c. 1 e 9; n. 35, c. 1; n. 36, c. 6; n. 48, c. 11.

<sup>144</sup> *Ibidem*, n. 33, c. 7 e 8.

<sup>145</sup> Sulla situazione e la relativa risposta da parte di Lotario cfr. Capitani, *Storia dell'Italia medievale: 410-1216*, p. 137-140.

<sup>146</sup> (a cura di) Azzara, Moro, *I capitolari italici*, n. 5, c. 4; n. 6, c. 9; n. 16, c. 7; n. 37, c. 3; n. 38, c. 5; n. 39, c. 8.

ricordata posizione eminente delle città all'interno del tessuto commerciale, non risultano essere elementi esplicitamente connessi all'ambiente urbano. Al panorama di quest'ultimo sono di maggiore interesse quei capitoli riferiti ai palazzi e alle case pubbliche o di proprietà dei conti. Il capitolo 7 del capitolare di Lotario del febbraio 832 prescrive:

*Ut per singulas civitates inquirant missi nostri, ubi palatia antiquitus fuerunt vel publicae domus antiquitus vel unde continebantur vel qua occasione aut a quibus personis vel sub cuius tempore destructa sunt, et nostra auctoritate praecipiant, ut amodo quantotius restaurentur; sed et de singulis conditionibus, quae ad cameram nostram vel ad fiscum vel ad diversa palatia pertinent.*<sup>147</sup>

Il passo fa esplicito riferimento al luogo in cui sorgono i palazzi e gli edifici pubblici, dei quali i *missi* devono indagare lo stato di conservazione in funzione di un loro restauro. È dunque la città il luogo di presenza di queste strutture simbolo del potere e sedi del coordinamento dei territori soggetti all'impero. Inoltre, l'indicazione del restauro di tali edifici è esplicativa della loro necessità sia pratica che simbolica per tenere saldo il ruolo di riferimento del potere centrale. Il tema è ripreso anche nei passi 7 e 8 dei capitoli presentati da Ludovico II ai conti a Pavia dell'850<sup>148</sup>: ivi si prescrive la riparazione e il restauro dei palazzi e inoltre vi è il riferimento alle case che i conti riceverebbero dal potere regio, imponendogli che esse siano mantenute curate e restaurate. Quest'ultimo elemento risulta di interesse per la percezione che il potere centrale doveva mantenere agli occhi di chi si recava, o già risiedeva, in città: la buona tenuta degli edifici di potere risultava coincidere simbolicamente con la buona tenuta del potere stesso. Gli stessi riferimenti al restauro di palazzi e case pubbliche affidate dal potere regio ai conti sono riscontrabili nei capitoli 6 e 7 del capitolare pavese di Ludovico II della fine dell'anno 850<sup>149</sup>, nel quale vi è esplicito riferimento alla costruzione delle case pubbliche in città, che ancora una volta, dunque, si denotano come luoghi privilegiati di instaurazione e residenza dei poteri comitali. È ipotizzabile, inoltre, che la scelta delle città come luoghi d'insediamento dei comitati si pose in continuità con i centri di potere d'età longobarda, i ducati, anch'essi incardinati nelle strutture cittadine.

Ma l'unico passo che risulta occuparsi in maniera diretta del mantenimento delle città è il capitolo 3 dei capitolari italici attribuiti a Carlo Magno:

---

<sup>147</sup> *Ibidem*, n. 32, c. 7 «Perché i nostri *missi* indaghino nelle singole città, dove anticamente ci fossero palazzi o [dove] anticamente [ci fossero] edifici pubblici, da chi siano stati conservati, o in quale occasione, o da quali persone, o al tempo di chi, siano stati demoliti, e riferiscano alla nostra autorità, in modo che siano restaurati d'ora in avanti al più presto, e [riferiscano] anche delle singole situazioni che siano relative alla nostra camera, o al fisco, o ai diversi palazzi».

<sup>148</sup> *Ibidem*, n. 38, c. 7 e 8.

<sup>149</sup> *Ibidem*, n. 39, c. 6 e 7.



*Volumus etiam et statuimus de plateis vel cloacis curandis uniuscuiusque civitatis de regno Italiae pertinentibus, ut singulis annis curentur. Tamen non volumus, quod exinde pandum aliquis ad partem palacii nostri persolvat. Sed praecipimus, quatenus exactores singularum civitatum studium habeant, ne ante finiatur annus quam plateae et cloacae emundentur; et hoc unusquisque procurator civitatis publice ex nostra imperiali parte ammonendo precipiat ne pretermisum fiat.*<sup>150</sup>

La materia d'interesse sono le fogne e le piazze presenti nelle città del *Regnum*, con il preciso ordine del loro mantenimento e restauro da parte degli amministratori delle città, entro la fine di ogni anno. Il termine temporale potrebbe essere identificativo dell'uso continuativo di queste strutture, così che periodicamente risultasse necessario sottoporle a manutenzione perché fossero sempre utilizzabili dalla popolazione. Un'unica attestazione diretta sulle infrastrutture pubbliche potrebbe risultare evidenza della poca considerazione delle città e quindi della loro relativa presenza, ma se si considerano i capitoli esaminati precedentemente riguardo soprattutto i palazzi e le case pubbliche attribuiti ai rappresentanti del potere regio, risulta evidente il ruolo centrale degli ambienti urbani nel territorio della penisola durante la dominazione carolingia, riscontrabile dunque nell'«attenzione agli edifici pubblici cittadini nel regno d'Italia, come è noto, è preoccupazione costante dei legislatori che prendono provvedimenti al proposito»<sup>151</sup>.

È già stata accennata la rilevanza della mobilità delle persone, in particolare riguardo la finalità commerciale di questa nello studio dell'urbanesimo in età carolingia. Considerando la situazione in cui verteva il territorio italiano all'indomani della conquista franca, uno dei primi provvedimenti riguardanti la circolazione di merci e persone si ritrova nei capitoli 7 ed 8 del capitolare mantovano dell'anno 781<sup>152</sup>. Con esso si impone il divieto di vendita, al di fuori del regno, di servi cristiani o pagani, armi o stalloni, misura atta ad impedire il commercio soprattutto di persone. Inoltre, fa la propria comparsa il concetto di teloneo, un'imposta indiretta in denaro o natura sulle merci di consumo in transito<sup>153</sup>. Nel capitolo 8 viene ribadito il modo e i luoghi di riscossione di questa tassa, secondo l'antica consuetudine, probabilmente a causa di soprusi e ingiuste riscossioni avvenute nel periodo di conflitto della conquista della penisola. Secondo Ganshof<sup>154</sup> il *teloneum* risulta comparire come tassa durante il regno di Carlo Magno, atta ad offrire un servizio (*adiutorium*) che alcune

---

<sup>150</sup> *Ibidem*, n. 19, c. 3 «Vogliamo anche e stabiliamo riguardo le piazze e le fogne da curare di qualsiasi città che appartengono al Regno d'Italia, che vengano curate ogni anno. Tuttavia non vogliamo, che in conseguenza di ciò qualcuno paghi il banno alla parte del nostro palazzo. Ma ordiniamo, che gli esattori abbiano cura di ciascuna città, affinché prima che sia finito l'anno le piazze e le fogne siano riparate; e qualunque amministratore della città ordini pubblicamente questa cosa affinché non venga trascurata tramite l'ammonimento che proviene dalla nostra parte imperiale.»

<sup>151</sup> Bordone, *Le città in età carolingia*, p. 7.

<sup>152</sup> (a cura di) Azzara, Moro, *I capitolari italici*, n. 3, c. 7 e 8.

<sup>153</sup> Barbero, Frugoni, *Dizionario del Medioevo*.

<sup>154</sup> Ganshof, *A propos de tonlieu à l'époque carolingienne*.

disposizioni indentificano come: presenza di un ponte (da sottolineare il fatto che i capitoli riguardo la restaurazione dei ponti sono ben presenti all'interno dei capitolari), di un guado, o di un mercato organizzato. Secondo Bordone, dunque, il teloneo «in età carolingia appare evidentemente in relazione con un servizio che nel caso delle città non è altro che l'organizzazione del mercato»<sup>155</sup>, evento che nel capitolare dei *missi* dell'813<sup>156</sup> viene esplicitamente connesso al suo divieto nei giorni domenicali, così come si proibiscono gli spettacoli o le assemblee, tutte attività che presuppongono la riunione di una certa quantità di popolazione e che trovano nella città il luogo preferenziale di aggregazione, anche se non è da escludere che vengano prese in considerazione questo tipo di attività anche a livello rurale. Lotario in un capitolare pavese dell'822-823 emanato a Corteolona<sup>157</sup> (importante sede di una corte regia) vietò che si esercitasse il commercio per mare se non attraverso i porti legittimi, questo fu «il tentativo di controllare un commercio e dei mercanti che erano in crescita e che si proiettavano verso il mare»<sup>158</sup> e che trovava presumibilmente nelle città il mercato di vendita, come si evince dal capitolo 3 di un capitolare sempre ad opera di Lotario rivolto ai *missi*, del febbraio 832, nel quale questi ultimi furono incaricati di indagare “nelle singole città” l'antica unità di misura, con il divieto di compravendita al di fuori di essa. Il nesso tra l'attività di mercato e l'indagine in città può essere letta come constatazione della posizione di spicco degli ambienti urbani come sedi delle attività economiche. È in questo contesto che è utile leggere le raccomandazioni di Ludovico II contenute nel capitolare pavese dell'850<sup>159</sup>: nel primo passo si avvertono i conti di controllare e proteggere gli individui in viaggio, “che si spostano attraverso il nostro regno per commerciare”, dalle bande di predoni. Il commercio, dunque, sembra permeare la società carolingia nella penisola, e testimone della sua rilevanza ne è il famoso *Pactum Lotharii* dell'840<sup>160</sup> in cui trovarono definizione i rapporti tra i mercanti veneziani e quelli del *regnum*, deliberando una sostanziale libertà di commercio da entrambi i fronti. Vedremo in seguito un'altra testimonianza di rilevanza commerciale attraverso il placito pavese sui mercanti di Cremona<sup>161</sup>.

Le città, dunque, si configurano come punti d'arrivo e di partenza rilevanti per quanto concerne la mobilità commerciale, ma questa non è l'unica tipologia che investì il mondo altomedievale. Si denota un sempre più considerevole flusso di viaggiatori di diverso tipo, dall'incremento di pellegrini (per i quali il restauro degli xenodochi, come abbiamo visto, risultava indispensabile) alla mobilità di persone e soprattutto cariche pubbliche. La protezione dei viaggiatori risulta di interesse per la

---

<sup>155</sup> Bordone, *Le città in età carolingia*, p. 4.

<sup>156</sup>(a cura di) Azzara, Moro, *I capitolari italici*, n. 17, c. 2.

<sup>157</sup> *Ibidem*, n. 21 c. 17.

<sup>158</sup> Gasparri, *I mercanti nell'Italia longobarda e carolingia*, p. 45.

<sup>159</sup> (a cura di) Azzara, Moro, *I capitolari italici*, n. 39, c. 1.

<sup>160</sup> Cfr. Gasparri, *I mercanti nell'Italia longobarda e carolingia*, p. 45.

<sup>161</sup> Cfr. sotto p. 56.

normativa carolingia: come sottolinea De Angelis<sup>162</sup>, nel capitolare del 782 di Pipino<sup>163</sup> si pongono sotto protezione regia i pellegrini e forestieri che accorrono a Roma, come si ribadisce nel capitolo 4 del capitolare pavese, sempre ad opera di Pipino, del 787<sup>164</sup>, attraverso l'obbligo a non rifiutare la permanenza dei viaggiatori durante l'inverno; mentre più sopra si evince come chiunque (vescovi, abati, conti o vassalli del re) si rechi al palazzo o in ogni luogo del regno non derubi la popolazione, ma compri onestamente quanto necessita, forse in risposta a casi di soprusi da parte delle autorità pubbliche durante i loro spostamenti. Differenti risultano le disposizioni riguardo i *missi* regi durante i loro spostamenti nel capitolo 9 del capitolare pavese di Ludovico II<sup>165</sup>: queste figure itineranti preposte al controllo dell'operato dei rappresentanti locali del potere regio, sono legittimate a richiedere vettovagliamenti e cavalli di rinforzo "nelle singole città di passaggio". Si ritrova dunque un esplicito riferimento al transito attraverso i contesti urbani, nei quali si richiedono rifornimenti, indicante probabilmente proprio la loro funzione primaria di appoggio per gli spostamenti all'interno del regno. Anche le autorità ecclesiastiche risultano essere in movimento lungo il territorio della penisola: nel capitolo 21 del Sinodo di Pavia<sup>166</sup>, sempre nell'anno 850, si ammoniscono quei chierici o monaci pellegrini (denominazione che potrebbe indicare una specifica categoria di ecclesiastici itineranti) che "vagando per diverse province e città", predicano in maniera errata, disponendo che siano esaminati. Risulta anche qui interessante il riferimento alla città come luogo di predicazione, indice ancora una volta di ambiente prediletto per il ritrovo della popolazione. In ultima analisi si possono considerare due disposizioni indicanti proprio i momenti di riunione del popolo: nel capitolo 7 del capitolare pavese di Carlo II del febbraio 876<sup>167</sup> si ricorda che nei giorni festivi gli uomini che sono nelle città devono recarsi nei "luoghi di riunione pubblici", inoltre è interessante la dicotomia che si evince con il successivo riferimento a coloro che al contrario si trovano nei villaggi e nei possedimenti rurali, i quali devono recarsi al pubblico ufficio nella pieve. L'esplicitazione della diversità dei luoghi di ritrovo a seconda dell'ambiente (urbano o rurale) sarebbe indice di una consapevolezza nella distinzione di tali spazi, rispecchiante una loro effettiva diversità strutturale e di valenza come luoghi emanazione del potere. Questa caratteristica delle città è resa esplicita nel capitolare dell'elezione di Guido del febbraio 889<sup>168</sup> con il riferimento alla convergenza dei vescovi su Pavia, precisamente nella sua aula, "riuniti in un'assemblea". Ovviamente Pavia si configura come

---

<sup>162</sup> De Angelis, *Mobilità e controllo politico nell'Italia longobarda e carolingia*, p. 301.

<sup>163</sup> (a cura di) Azzara, Moro, *I capitolari italici*, n. 5, c. 10.

<sup>164</sup> *Ibidem*, n. 6, c. 4.

<sup>165</sup> *Ibidem*, n. 39, c. 9.

<sup>166</sup> *Ibidem*, n. 40, c. 21.

<sup>167</sup> *Ibidem*, n. 48, c. 7.

<sup>168</sup> *Ibidem*, n. 49.

una delle città di più spicco dell'epoca, sede privilegiata del coordinamento regio, ma essa risulta rappresentativa di una pratica che è facile estendere alle altre città del *regnum*.

Il riferimento alla “Città di Pavia” o “Città regia di Pavia” ricorre frequentemente nei capitolari italici<sup>169</sup>, ma abbiamo anche alcuni riferimenti che possono essere utili all'identificazione delle maggiori città del periodo. Nel capitolo 6 del primo capitolare ecclesiastico di Corteolona del maggio 825 sono stabilite le città in cui si devono riunire gli ecclesiastici per ricevere l'insegnamento dottrinale:

Essi sono: in primo luogo a Pavia presso Dungal si riuniscano da Milano, da Brescia, da Lodi, da Bergamo, da Novara, da Vercelli, da Tortona, da Aquì, da Genova, da Asti e da Como; a Ivrea lo stesso vescovo faccia questo da sé; a Torino si radunino da Ventimiglia, da Albenga, da Vado e da Alba; a Cremona apprendano da Reggio, da Piacenza, da Parma e da Modena; a Firenze si rivolgano dalla Tuscia; a Fermo si radunino dalle città dello spoletino; a Verona da Mantova e da Trento; a Vicenza da Padova, da Treviso, da Feltre, da Ceneda e da Asolo; tutte le restanti città si radunino alla scuola di Cividale.<sup>170</sup>

Le scuole sono dunque poste presumibilmente in quelle sedi vescovili di maggiore spicco: Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza e infine Cividale. Similmente avviene attraverso i toponimi attribuiti ai vescovi che sottoscrivono l'elezione dell'imperatore Carlo II nel febbraio 876:

Ansperto, arcivescovo della santa chiesa di Milano, ho sottoscritto. Giovanni, umile vescovo della santa chiesa di Arezzo, ho sottoscritto. Giovanni, vescovo della santa chiesa di Pavia, ho sottoscritto. Benedetto, vescovo di Cremona, ho sottoscritto. Teodolfo, vescovo di Tortona, ho sottoscritto. Adalgaudo, vescovo di Vercelli, ho sottoscritto. Azzo, vescovo di Ivrea, ho sottoscritto. Gerardo, modesto vescovo nella modesta chiesa di Lodi, ho sottoscritto. Hilduino, vescovo della chiesa di Asti, ho sottoscritto. Leodoino, vescovo della chiesa di Modena, ho sottoscritto. Hildrado, vescovo di Alba, ho sottoscritto. Ratborno, vescovo della sede di Aosta, ho sottoscritto. Bodo, umile vescovo della santa chiesa di Acqui, ho sottoscritto. Sabbatino, vescovo della chiesa di Genova, ho sottoscritto. Eilberto, vescovo di Como, ho sottoscritto. Adelardo, servo dei servi di Dio, vescovo di Verona, ho sottoscritto. Io Paolo, vescovo della santa chiesa di Piacenza, ho sottoscritto. Io Andrea, vescovo della santa chiesa di Firenze, ho sottoscritto. Reginerio, abate, ho sottoscritto. Firma di Bosone, illustre duca e arciministro del sacro palazzo e *missus* imperiale.<sup>171</sup>

Importanti riferimenti, dunque, per comprendere quali fossero i principali centri politici e amministrativi del *regnum*. Le città, infatti, si configurano come i principali luoghi d'azione dei

---

<sup>169</sup> *Ibidem*, n. 36, c. 1; n. 40; n. 41; n. 42; n. 36, c. 1; n. 43.

<sup>170</sup> *Ibidem*, n. 26, c. 6.

<sup>171</sup> *Ibidem*, n. 47.

funzionari regi, siano essi civili o ecclesiastici: nel capitolo 8 del capitolare di Pipino databile circa nel 782<sup>172</sup> si impone che i giudici facciano giurare in ogni città gli uomini di fede, e questa pratica viene distinta per coloro che “abitano fuori” dalle città, nelle corti e nei borghi, i quali devono adempiere comunque al giuramento. Distinzione anche qui che potrebbe indicare una consapevole differenza tra ambiente cittadino e rurale. In apertura al capitolare italico dell’801<sup>173</sup> si dichiara come molte questioni trovarono discussione proprio nelle città, risolte attraverso sentenza, chiaro riferimento al luogo privilegiato di esecuzione del potere giudiziario. Interessanti risultano le disposizioni previste per i *missi* nel capitolare di Lotario nel febbraio 832<sup>174</sup>: è affidato a questi funzionari regi il compito di indagare nei singoli comitati quali non avessero ancora prestato il vincolo di fedeltà alla corona, indagare nelle singole città riguardo i benefici anticamente posseduti dai chierici e dai vassalli e su chi li detenesse in quel momento, indagare come nelle singole città fosse ordinata la vita e la convivenza dei canonici, sull’ordine delle pievi da parte dei vescovi (indice del fatto che ogni pieve veniva regolata e faceva riferimento ad un vescovo residente nella propria città) e infine indagare e correggere riguardo le vie e i ponti e tutti gli altri servizi di vigilanza. Il luogo d’indagine dei *missi* risulta dunque essere la città, nella quale di conseguenza risultano presenti i maggiori esponenti politici del regno come i vescovi e i conti, il quale operato è l’obiettivo dei *missi*. Si può affermare convincentemente che i centri di potere fossero collocati nell’ambiente urbano, connesso al proprio territorio rurale dal quale traeva gli approvvigionamenti, ipotesi a sostegno della diversificazione lavorativa caratteristica delle città. Nel capitolare del sinodo di Pavia dell’850<sup>175</sup> si evince come i vescovi preposti ad una città possedessero la facoltà e il dovere di procurare “ministri di valore” nei borghi delle proprie città e suburbani (denominazione che potrebbe indicare anche una certa complessità dell’assetto cittadino) per mezzo dell’arciprete comunale, mentre sempre di competenza dei vescovi cittadini risulta essere, come si evince dal capitolare pavese di Carlo II del febbraio 876, l’edificazione vicino alla chiesa di un chiostro e ad essi è anche connessa la vigilanza sui sacerdoti riguardo il fenomeno di “abbandono” delle chiese di competenza attraverso la pretesa di risiedere in altri luoghi. Su questo punto verte l’ultima considerazione riguardo le città durante la dominazione carolingia della penisola: assodato che i centri di poteri (civili ed ecclesiastici) trovarono negli ambienti urbani il loro fulcro, è interessante notare l’attenzione posta dai legislatori rispetto alle divisioni di competenze territoriali dei vari conti e vescovi. Nel capitolare di Pipino del 787-788<sup>176</sup> dapprima vengono considerati i monasteri e xenodochi appartenenti alla giurisdizione di diversi conti, disponendo che venissero considerati di proprietà regia, inoltre gli stessi beni contesi tra conti diversi

---

<sup>172</sup> *Ibidem*, n. 5, c. 8.

<sup>173</sup> *Ibidem*, n. 10.

<sup>174</sup> *Ibidem*, n. 32, c. 6, 8, 10 e 13.

<sup>175</sup> *Ibidem*, n. 40, c. 6.

<sup>176</sup> *Ibidem*, n. 7, c. 6 e 7.

sarebbero confluiti al palazzo. Si cerca dunque di regolare l'appartenenza a diverse giurisdizioni, mentre più sottile risulta la divisione di competenze delle sedi vescovili che si evince dal capitolo 11 di nuovo appartenente al capitolare del Sinodo di Pavia, nel quale si legge:

In diverse province e città si trovano alcuni, che hanno dei possessi, i quali, avendo commesso un qualche delitto pubblico, ed essendo stato convenuto dal vescovo o dai preti del luogo che esercitino il pentimento, dicono di aver già ricevuto, o di voler ricevere, la penitenza dal vescovo o dal prete di un'altra città, e così, ingannando sé stessi, tentano di mentire a Dio. Pertanto, tali [uomini], immediatamente privati della comunione, siano costretti a fare penitenza dal vescovo della città nella cui diocesi il crimine è stato commesso. Inoltre, chi ha privato [il malfattore] della comunione scriva anche ad altri vescovi, nei territori delle cui diocesi [quello] abbia delle proprietà di tal genere, perché anche costoro, venendo a conoscenza del fatto, lo allontanino dalla loro comunione, perché per caso in seguito non si lamentino di esser rimasti sorpresi per non averlo saputo. E infatti è del tutto chiara la sanzione ecclesiastica, la quale riporta che chi è stato scomunicato da un vescovo, non debba esser mantenuto in comunione da altri vescovi.<sup>177</sup>

Le diverse aree di competenza vescovile emergono qui chiaramente, tanto da essere usato come espediente per evitare i pentimenti prescritti per chi abbia commesso un delitto pubblico. Infine, all'interno del capitolo 13 del capitolare pavese di Carlo II si esprime chiaramente l'obbligo rivolto sia ai vescovi sia ai conti di rimanere nelle proprie città e di non dimorare nelle case dei più poveri con il rischio di arrecargli danno.

In conclusione va sottolineato come in ordine generale i capitolari italici risultino avari di informazioni riguardo la situazione dell'urbanesimo del *Regnum Italiae*, non per questo però essi non possono essere passabili di un'indagine che si muove su più piani, ponendo in esame diversi temi che concernono in maniera più o meno diretta il tema delle città; qui appunto si è considerato l'aspetto degli interventi sulle infrastrutture, i commerci e la mobilità delle persone e infine la collocazione e divisione dei centri di poteri, dai quali spicca una presenza cittadina rilevante.

### 3.2 LE SEDI DELLA GIUSTIZIA: CITTÀ E CAMPAGNA NEI PLACITI DEL *REGNUM ITALIAE*

Infine, risulta utile, per cercare di fornire un quadro omogeneo dell'importanza delle sedi cittadine nell'altomedioevo, considerare i dati quantitativi offerti dai placiti ricavati dal volume del Manaresi ed emanati nel territorio della penisola italiana nell'arco cronologico che prende avvio dalla conquista franca del Regno Longobardo fino alla metà del IX secolo<sup>178</sup>. I placiti qui considerati, ovvero i

---

<sup>177</sup> *Ibidem*, n. 40, c. 11.

<sup>178</sup> Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, volume primo (a. 776-945).

documenti prodotti riguardo una sentenza emessa da un'autorità giudiziaria, presentano necessariamente dei limiti strutturali: essi sono l'espressione di condizioni diverse tra loro sia dal punto di vista delle forme di ordinamento che si sono susseguite nel corso di questo periodo sia riguardo le autorità che presiedono le sedute stesse<sup>179</sup>. Ma da un'analisi di ordine quantitativo riguardo al tema della posizione assunta dalle città come perni del sistema giuridico e amministrativo del Regno possono emergere dati utili alla disamina dell'argomento. All'interno del volume nel Manaresi sono contenuti 144 placiti riferiti al periodo sopracitato, ai quali è utile porre alcuni quesiti. Innanzitutto, è consono vagliare quanti di essi si siano tenuti in città e quali al contrario in luoghi rurali (afferenti ad una determinata diocesi o comitato):




Figura 4. Analisi percentuale dei luoghi di stesura dei placiti. I dati sono ricavati dal vaglio del volume primo di Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*.

L'analisi svolta ha preso in considerazione i 144 placiti, indagando in che modo le sedi dell'attività giudiziaria fossero denominate dagli attori stessi chiamati ad emettere una sentenza: ne emerge una chiara propensione allo svolgimento di tali attività in ambienti cittadini (101 placiti, considerando anche il numero 104 tenutosi a Benevento<sup>180</sup> e il numero 124 tenutosi a Corteolona, sede di un'importante corte regia d'età longobarda), mentre in ambienti rurali trovano spazio 43 sentenze. Da questa prima considerazione si evince come i contemporanei possedessero la propensione a

<sup>179</sup> Storti, *Città e campagna nei secoli altomedievali*, p. 301.

<sup>180</sup> Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, n. 104, p. 376. Manaresi include questo placito in quanto la datazione (897 marzo 31 – agosto) lo colloca durante il governo di un esponente della casa di Spoleto,

identificare molte sedi come *civitatem* offrendo una visione ottimistica della situazione del periodo. Le critiche riguardanti l'apporto ideologico che gli attori intesero dare ai luoghi di emanazione del potere potrebbero cadere in vista della continuità di vita di cui godettero la maggior parte delle città sedi dei processi giudiziari. Nei luoghi denominati *villa* o *castrum*, che furono sedi di stesura dei 43 placiti sopramenzionati, è interessante sottolineare la presenza di funzionari adibiti allo scopo e provenienti dalle città di riferimento del luogo stesso. Infatti, si è già evinto come il nesso città-territorio ad essa afferente fosse comune nel *Regnum*, e in quest'ottica è necessario leggere la presenza di conti, vescovi, gastaldi, sculdasci e le altre autorità preposte, provenienti dai maggiori centri amministrativi verso i quali si orienta l'ambiente rurale in cui prende sede il placito. La differenza quantitativa comunque fa emergere una tendenza allo spostamento verso i maggiori centri urbani per presenziare ad un processo, inoltre è presumibile che le indagini fossero più agevolmente condotte in ambiente cittadino<sup>181</sup>. Esemplificativo è il placito svoltosi tra Pavia e Cremona negli anni 851 e 852<sup>182</sup>: mentre Ludovico II presiedeva una assemblea generale a Pavia, gli uomini di Cremona confluirono in città per denunciare il proprio vescovo, in quanto impose dei dazi sulle navi che gli abitanti attraccavano al porto cittadino. Tali dazi consistevano nei consueti ripatico, palifittura e pasto, il quale doveva essere offerto agli agenti portuali<sup>183</sup>, probabilmente convertito spesso in denaro o parti della merce. Il vescovo di Cremona pretendeva i dazi in nome della memoria del patto stabilito tra Liutprando e gli abitanti di Comacchio, confermato a più riprese dai sovrani successivi<sup>184</sup>. Ludovico II incaricò dunque un suo notaio e consigliere, Teoderico, perché conducesse le indagini a Cremona. In seguito all'interrogazione di molti testimoni emerse che i Cremonesi, prima dell'arrivo di Carlo Magno, non fossero mercanti e che solo successivamente questi trasportarono le loro merci verso Cremona utilizzando le navi dei mercanti di Comacchio, pagando tramite questi i dazi previsti dal patto. Fu solo verso l'820 che cominciò il commercio indipendente dei mercanti cremonesi, e per questo essi persero la causa. Oltre alla valenza per quanto riguarda l'intensità commerciale facente perno proprio nelle città durante la dominazione carolingia, questo placito è utile per comprendere come tali processi avessero luogo proprio nelle città: i mercanti cremonesi decisero di confluire a Pavia, città regia, per far valere le proprie istanze, e in seguito si decise di spostare l'indagine proprio a Cremona, altra *civitas*, nella quale potessero prendere avvio le disamine dei testimoni. Dunque, per quanto concerne i placiti redatti in città, è utile condurre un'analisi sulla distribuzione di questi tra le varie sedi:

---

<sup>181</sup> Storti, *Città e campagna nei secoli altomedievali*, p. 302.

<sup>182</sup> Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, n. 56, p. 193.

<sup>183</sup> Cfr. Gasparri, *I mercanti nell'Italia longobarda e carolingia*, p. 43.

<sup>184</sup> Cfr. sopra p. 38-39.






Figura 5. Quantità di placiti emessi nelle varie città del *Regnum*. I dati sono ricavati dal vaglio del volume primo di Manaraesi, *I placiti del Regnum Italiae*.

Tra le città con maggiore attività giudiziaria emergono Lucca (24 placiti), Milano (13), Pavia e Spoleto (entrambe 8). Si evidenzia dunque una considerevole vitalità delle contee e ducati del centro della penisola, mentre si mantengono coerentemente salde con la propria tradizione longobarda le città del Nord. È interessante la minore quantità di placiti riguardanti Pavia, considerando la propria importanza di capitale del *Regnum Italiae*: gli atti ivi prodotti infatti dichiarano che fu proprio il palazzo (*sacro palatio* o *palatio regis*) la sede di tali attività, ma l'esigua quantità di documentazione ad essa riguardante può essere la conseguenza dell'incendio della città avvenuto nel 924 a causa dell'attacco degli Ungari, che provocò la distruzione di buona parte della città, compreso il danneggiamento del *palatium*<sup>185</sup>; è legittimo dunque supporre la perdita di molti documenti conservati in città, sia nel palazzo sia nelle maggiori chiese. A Milano al contrario le sedi principali furono proprio le chiese, probabilmente dovuto al fatto che la maggior parte dei placiti qui rogati fu presieduta dal vescovo o dalle autorità ecclesiastiche. In generale si può comunque evincere come venissero privilegiati luoghi di aggregazione in cui svolgere delle assemblee, in questo caso di

<sup>185</sup> Liutprando, *Antapodosis*, (a cura di) P. Chiesa, p. 175-177.

carattere giudiziario, che possedessero la valenza di pubblici uffici in cui risiede il concetto ideologico del potere dell'Impero. La scelta delle maggiori chiese e palazzi comitali o ducali trova anche riscontro in quanto sottolineato sopra rispetto le norme emanate affinché queste infrastrutture mantenessero un buono stato di conservazione attraverso costanti restauri da parte delle autorità che possedevano l'incarico pubblico. Un esempio utile a sostegno dell'ipotesi sull'importanza dei centri cittadini rispetto il fenomeno di confluenza in essi in caso di assemblee giudiziarie, oltre al sopracitato caso di Cremona, è la causa vertente tra il monastero di Farfa e il duca di Spoleto, Guinigi. Nel maggio 798 si tenne a Spoleto un placito<sup>186</sup> presieduto dall'abate Mancio e i messi del re Aroino e Isembardo: l'accusa mossa dal monastero nei confronti del duca fu riguardo alcuni uomini a servizio del duca stesso, accusati di ostacolare i diritti di pesca che il monastero possedeva in diversi luoghi del ducato, tramite atti come la distruzione delle reti e il pestaggio dei pescatori. È interessante sottolineare come il duca Guinigi fosse allo stesso tempo presente all'interno del collegio giudicante, in quanto il placito si tenne appunto nella città di Spoleto, sia indagato di essere il mandante di questi attacchi da parte di uomini alle sue dipendenze. Il duca dichiarò che le molestie avessero avuto luogo a sua insaputa, e il processo si risolse a favore del monastero di Farfa: Guinigi dovette dunque rimettere le proprietà al monastero. Il caso qui preso in esame dimostra come già all'inizio della dominazione carolingia in Italia fossero le città i luoghi preposti al comando dei territori circostanti: gli atti illeciti ai danni dei pescatori ebbero luogo in campagna, ma il giudizio si tenne a Spoleto. È evidente, dunque, come la funzione cittadina di sede del potere e luogo di sua emanazione fosse già consolidata, inoltre un aspetto interessante risulta essere la presenza di un palazzo, nel quale si radunarono le parti intervenute nella disputa, presente spesso come sede nei vari placiti tenuti in città, edificio caratterizzato da una forte impronta ideologica da parte del potere civile nel *Regnum Italiae*. È evidente come la quantità totale di placiti riferiti ad un periodo di circa centosettant'anni sia esigua, anche considerando la perdita di una parte della documentazione (come si è visto per Pavia), ma il pur scarso campione considerato fa emergere una netta propensione all'accentramento del potere e delle attività ad esso collegate nelle città, da considerare dunque come luoghi preferenziali di governo dei centri urbani.

---

<sup>186</sup> Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, n. 10, p. 28.



## CONCLUSIONI

Il dibattito sull'urbanesimo altomedievale in Italia trova le proprie radici nelle diverse interpretazioni delle fonti scritte e delle recenti fonti materiali provenienti dall'archeologia. Elementi comuni possono essere letti attraverso diverse prospettive critiche, volte ad appurare una tesi più che un'altra. Ciò che risulta indispensabile per lo studio di questo tema è la considerazione del periodo altomedievale italiano in sé, senza doverlo necessariamente sottoporre al confronto con la precedente epoca romana o la successiva nascita dei Comuni. Quest'impostazione permette di interpretare le fonti in maniera più nitida, nella loro complessità ed espressione, tralasciando l'influenza di epoche storiche che potrebbero risultare materialmente più appariscenti. Risulta evidente come le fonti scritte pervenuteci siano quantitativamente scarse, probabilmente in relazione ad eventi che portarono alla loro perdita o distruzione, fenomeno che investe anche il piano delle fonti materiali. Queste, infatti, incontrarono spesso l'obliterazione a seguito del periodo di ricostruzione post-bellica degli anni '50 del Novecento, oltre alla loro esclusione dagli scavi prettamente archeologici concentratisi sui resti del periodo romano. Rimane comunque indispensabile indagare le evidenze pervenuteci per cercare di scorgere la materialità, il ruolo e l'incidenza delle città tra l'età longobarda e carolingia. Questo è ciò che si è cercato di sviluppare nel presente elaborato: attraverso l'analisi delle leggi longobarde e dei capitolari italici, questi supportati dai dati quantitativi ricavati dalla disamina delle fonti giudiziarie, si sono evidenziate delle caratteristiche che potessero sostenere l'ipotesi della continuità della presenza urbana nella società italiana altomedievale.

Per quanto concerne le *Leges Langobardorum*, analizzato l'intento ideologico alla base della loro stesura coerentemente in relazione con il contesto socio-politico d'applicazione, si sono indagati alcuni aspetti che potessero dare evidenza di una vitalità del contesto urbano in età longobarda. Riguardo i capitoli sulle sanzioni per la provocazione di un tumulto, è emerso come facciano chiaro riferimento alle città come luoghi in cui risulta più probabile l'avvio di tali eventi. Questa associazione può indicare che nelle città vi fosse una maggiore densità abitativa, coerente con una concentrazione di persone tale da poter essere facilmente scatenato un tumulto, inoltre il fatto che l'incitamento ad atti sovversivi dovesse essere legato alla volontà di opporsi al potere trova riscontro proprio nella probabilità che le città fossero le sedi privilegiati per i funzionari regi e le amministrazioni del Regno. Si è infatti evidenziato come alcune leggi si occupassero proprio del mantenimento delle divisioni di competenze dell'amministrazione: si prescrive come i giudici dovessero mantenere in ordine e regolare le questioni dei territori a loro afferenti, e gli stessi cittadini dovessero sottostare alle competenze del giudice della propria città-territorio di appartenenza. Dunque, le prescrizioni riguardanti la mobilità delle persone che hanno l'obbligo di fare riferimento a determinati giudici di specifiche città evidenziano oltre a questo fatto anche l'effettiva circolazione

delle persone. L'aspetto della mobilità indagato nelle leggi longobarde trova riscontro nella presenza di norme riguardanti la vita mercantile e commerciale della società. Si è sottolineato come nelle visioni catastrofiste dell'urbanesimo altomedievale l'aspetto della decadenza commerciale fosse cardine di uno schema che considera le città come sostenute da una rete di scambi ad ampio spettro. Dalle evidenze emerse in sede d'esame si potuto appurare come le figure di viaggiatori-mercanti fossero state oggetto di legiferazione, inoltre vi è evidenza della presenza di mercati cittadini. Il peso commerciale, che evidentemente perse la connotazione romana di prevalenza mediterranea, va ridimensionato coerentemente con le nuove realtà statuali presenti, fisicamente meno estese dell'Impero Romano, ma non per questo meno attive; prova ne è il patto stipulato tra Liutprando e i mercanti di Comacchio. È coerente dunque considerare le città come luoghi di partenza e d'arrivo di un sistema commerciale che in età longobarda mantenne una certa vivacità. Infine, un ultimo elemento rilevante contenuto nella legislazione longobarda riguarda la normativa riferita alla figura del maestro commacino. Queste persone risultano essere particolarmente specializzate nella costruzione di strutture tanto da essere richieste in modo specifico da un committente, ricoprendo anche il ruolo di coordinatori dei lavori. L'inserimento nella normativa di una rubrica afferente ai compensi di queste figure può essere inteso come una prova della loro importanza all'interno della società longobarda, e di conseguenza è ipotizzabile che la costruzione di edifici non fosse decaduta, e la tecnica impiegata è riscontrabile nei diversi tipi di materiale menzionati nella rubrica stessa.

L'analisi effettuata per i Capitolari Italici ha individuato una particolare attenzione proprio nelle infrastrutture del Regno: la maggiore preoccupazione risulta essere la buona tenuta degli edifici religiosi, come chiese e xenodochi, ma particolari accorgimenti vennero riservati anche per i ponti, le strade e i porti. È evidente che queste strutture non rimandino necessariamente ad un ambiente cittadino ma esse possono essere indicative di una specifica necessità di agevolazione degli spostamenti all'interno del territorio della penisola, coerentemente con una serie di norme riguardanti proprio la mobilità della popolazione. Questa può essere collegabile ad un incremento dei traffici commerciali, evidenziato anch'esso tramite alcuni passi dei capitolari: la normativa riguardo la protezione dei viaggiatori che si recano proprio in città per commerciare è evidenza della presenza di tali pratiche. Ma l'analisi sulle leggi riguardanti i restauri delle infrastrutture presenta anche un'attenzione verso i palazzi pubblici e le case dei conti: queste strutture sono il simbolo del potere centrale nei vari territori del Regno ed è esplicito il riferimento alla loro edificazione proprio in città. La mobilità, dunque, vede anche lo spostamento verso i centri di potere del Regno per presenziare ai luoghi di riunione pubblici. Questi centri di potere sono quindi le città, richiamate spesso nei capitolari tramite le provenienze dei vescovi e tramite il rimarcare le divisioni di competenze territoriali delle cariche pubbliche, sia civili che ecclesiastiche.

Le città, dunque, risultano essere i cardini delle modalità di governo del territorio italico, e questo elemento emerge anche dall'analisi quantitativa dei placiti riguardanti il *Regnum Italiae*. La quantità di giudizi emessi in città risulta nettamente maggiore rispetto a quelli tenuti in campagna, prova del fatto che esse furono le sedi privilegiate per amministrare il territorio.

Le evidenze emerse dalla disamina delle fonti scritte, coerentemente integrate con le prove materiali fornite dall'archeologia, possono dunque far ipotizzare che i centri urbani abbiano mantenuto nell'Alto Medioevo italiano una preminenza nella gestione del Regno e come luoghi preferenziali di aggregazione sociale, economica e politica. L'analisi svolta in questo elaborato concerne una categoria di fonti scritte molto specifica, quella dei testi normativi e dei placiti giudiziari, per questo risulta necessario integrare i dati provenienti anche dalle altre categorie di fonti scritte, come per esempio le carte d'archivio, i testi agiografici, sino inevitabilmente alle *laudes civitatum* del periodo in questione. Solo l'intreccio delle analisi provenienti dai diversi tipi di fonti scritte può fornire un quadro quanto più organico ed omogeneo possibile del tema, e il presente lavoro dunque si pone come un contributo parziale all'interno di una più ampia discussione, con l'obbiettivo di dare luce, da una prospettiva specifica, ad uno dei temi cardine della storiografia medievistica.



## BIBLIOGRAFIA

### FONTI

DUCHESNE Louis, *Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, volume primo, Parigi 1886; volume secondo, Parigi 1892.

GASPARRI Stefano, AZZARA Claudio (a cura di), *Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Viella, Roma, 2005.

MANARESI Cesare, *I placiti del Regnum Italiae*, volume primo (a. 776-945), Tipografia del Senato, Roma, 1955.

MORO Pierandrea, AZZARA Claudio, *I capitolari italici: storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Viella, Roma, 1998.

MGH SS rer. Lang. = (a cura di) WAITZ Georg, HOLDER-EGGER Oswald, *Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI – IX*, in *Monumenta Germaniae Historica*, Impensis bibliopolii Hahniani, Hannover, 1964.

MGH, SS rer. Germ. = (a cura di) PERTZ Georgius Heinricus, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi* in *Monumenta Germaniae Historica*, Impensis bibliopolii Hahniani, Hannover, 1871.

### STUDI

ARTHUR Paul, *Naples from Roman Town to City-State: An Archaeological Perspective*, British School of Rome, Londra, 2002.

ARTIFONI Enrico, *Le questioni longobarde: osservazioni su alcuni testi del primo Ottocento storiografico italiano* in «*Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge*», 119-2 (2007), pp. 297-304.

AZZARA Claudio, “... *quod cawerfeda antiqua usque nunc sic fuisset*”. *Consuetudine e codificazione nell'Italia longobarda*, in *Alto medioevo mediterraneo*, Reti Medievali, E-Book, 6, Firenze University Press, Firenze, 2005, pp. 251-257.

BARBERO Alessandro, FRUGONI Chiara, *Dizionario del Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1994.



BIDDLE Martin, *Towns*, in (a cura di) WILSON D., *The archaeology of Anglo-Saxon England*, Cambridge University Press, Cambridge, 1976, pp. 99-150.

BOGNETTI Gian Piero, *Frammenti di uno studio sulla composizione dell'Editto di Rotari*, ristampato in Id. *L'età longobarda, IV*, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 585-609.

BOGNETTI Gian Piero, *I capitoli 144 e 145 di Rotari ed il rapporto tra Como ed i «Magistri commacini»* ristampato in Id. *L'età longobarda, IV*, Giuffrè, Milano, 1968.

BOGNETTI Gian Piero, *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, ristampato in Id. *L'età longobarda, IV*, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 113-136.

BOGNETTI Gian Piero, *Problemi di metodo e oggetti di studio nella storia delle città italiane dell'alto medioevo*, in *La città nell'alto medioevo*, Atti della VI Settimana di Studio CISAM, Spoleto, 1959, pp. 59-87.

BOGNETTI Gian Piero, *Zecche e monetieri nell'età longobarda*, ristampato in Id. *L'età longobarda, IV*, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 379-387.

BORDONE Renato, *Le città in età carolingia*, in (a cura di) GODMAN P., JARNUT J., *Am Vorabend der Kaiserkrönung: Das Epos "Karolus Magnus et Leo papa" und der Papstbesuch in Paderborn 799*, De Gruyter Akademie Forschung, Berlino, 2002.

BOUGARD François, *La justice dans le royaume d'Italie. De la fin du VIII<sup>e</sup> siècle au début du XI<sup>e</sup> siècle*, Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 29, Roma, 1995.

BROGIOLO Gian Pietro, *Brescia. La città tra tarda antichità e altomedioevo: la crescita della stratificazione*, in (a cura di) BROGIOLO G. P., *Archeologia urbana in Lombardia*, Modena, 1984, pp. 88-91.

BROGIOLO Gian Pietro, GELICHI Sauro, *La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia*, Laterza, Bari, 1998.

BROGIOLO Gian Pietro, *Le città tra tarda antichità e altomedioevo*, in (a cura di) BROGIOLO, *Archeologia urbana in Lombardia*, Franco Cosimo Panini Editore, Modena, 1984, pp. 48-56.

BÜHLER Arnold, *Capitularia relecta. Studien zur Entstehung und Überlieferung der Kapitularien Karls der Grossen und Ludwigs des Frommen*, in «Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde», 32 (1986), pp. 305-501.

- CAPITANI Ovidio, *Storia dell'Italia medievale: 410-1216*, Laterza, Roma-Bari, 1986.
- CAPO Lidia, *Paolo Diacono e il problema della cultura dell'Italia longobarda*, in (a cura di) GASPARRI S., CAMMAROSANO P., *Langobardia*, Udine, 1990, pp. 169-235.
- CARANDINI Andrea, *Archeologia classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000*, Einaudi, Torino, 2007.
- CARANDINI Andrea, *L'ultima civiltà sepolta o del massimo oggetto desueto, secondo un archeologo*, in (a cura di) SCHIAVONE A., *Storia di Roma*, 3-2, Einaudi, Torino, 1993, pp. 11-38.
- DE ANGELIS Gianmarco, *Elites and Urban Communities in Early Medieval Italy: Identities, Political Initiatives, and Ways of (Self-) Representation*, in (a cura di) BRÉLAZ C., ROSE E., *Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Brepols, Turnhout, 2021, pp. 391-416.
- DE ANGELIS Gianmarco, *Mobilità e controllo politico nell'Italia longobarda e carolingia. Appunti su forme normative e riflessi documentari*, in «*Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge*», 132-2 (2020), pp. 229-314.
- DELOGU Paolo, *Il regno longobardo*, in (a cura di) GALASSO G., *Storia d'Italia*, 1, Utet, Torino, 1980, pp. 1-216.
- DELOGU Paolo, *Introduzione alla storia medievale*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- DELOGU Paolo, *L'Editto di Rotari e la società del VII secolo* in (a cura di) ARCE J., DELOGU P., *Visigoti e Longobardi*, All'Insegna del Giglio, Firenze, 2001, pp. 329-351.
- DELOGU Paolo, *Longobardi e romani: altre congetture*, in (a cura di) GASPARRI S., CAMMAROSANO P., *Langobardia*, Udine, 1990, pp. 111-167.
- DI MURO Alessandro, *La terra, il mercante e il sovrano. Economia e società nell'VIII secolo longobardo*, BUP Basilicata University Press, Potenza, 2020.
- DUPRÉ THESEIDER Eugenio, *Problemi della città nell'alto medioevo* in *La città nell'alto medioevo*, Atti della VI Settimana di Studio CISAM, Spoleto, 1959, pp. 15-46.
- GANSHOF François Louis, *À propos de tonlieu à l'époque carolingienne*, in *La città nell'alto medioevo*, Atti della VI Settimana di Studio CISAM, Spoleto, 1959, pp. 483-508.

GASPARRI Stefano, AZZARA Claudio (a cura di), *Le leggi dei Longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Viella, Roma, 2005.

GASPARRI Stefano, *I mercanti nell'Italia longobarda e carolingia*, in (a cura di) DEJOUX M. e CHAMBODUC DE SAINT PULGENT D., *La fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes*, Éditions de la Sorbonne, Parigi, 2018, pp. 37-48.

GASPARRI Stefano, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in (a cura di) GASPARRI S., CAMMAROSANO P., *Langobardia*, Udine, 1990, pp. 237-305.

GASPARRI Stefano, LA ROCCA Cristina, *Tempi Barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e medioevo (300-900)*, Carocci, Roma, 2012.

GASPARRI Stefano, *Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell'alto medioevo*, Carocci, Roma, 2017.

GELICHI Sauro, *La città in Italia tra vi e viii secolo: riflessioni dopo un trentennio di dibattito archeologico*, in GARCIA A., *Espacios urbanos en el occidente mediterráneo (S. VI-VIII)*, Toletum Visigodo, Toledo, 2010.

HODGES Richard, WHITEHOUSE David, *Mohammed, Charlemagne and the origins of Europe. Archaeology and the Pirenne thesis*, Oxford University Press, Oxford, 1983.

HUDSON Peter John, *Archeologia urbana e programmazione della ricerca: l'esempio di Pavia*, All'insegna del Giglio, Firenze, 1981.

JARNUT Jörg, *La funzione centrale della città nel regno longobardo*, «Società e Storia», 46 (1989), pp. 967-971.

LA ROCCA Cristina, *Dark Ages a Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell'Italia settentrionale*, «Archeologia Medievale», 13 (1986), pp. 31-78.

LA ROCCA Cristina, *Trasformazioni della città altomedievale in «Langobardia»*, in «Studi Storici», 30 (1989), pp. 993-1012.

LE GOFF Jacques, *Memoria*, in *Enciclopedia Einaudi*, Torino, 1985, pp. 1068-1105.

LIUTPRANDO di Cremona, (a cura di) CHIESA P., *Antapodosis*, Milano, Fondazione Lorenzo Valla Mondadori, 2015.

MAJOCCHI Piero, *Le città europee nell'alto medioevo tra storia e archeologia (secoli V-X)*, in «Reti Medievali Rivista», 11-2 (2010), pp. 183-196.

MANZONI Alessandro, (a cura di) BECHERUCCI I., *Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia*, Centro nazionale studi manzoniani, Milano, 2005.

MENGOZZI Guido, *La città italiana nell'alto Medio Evo*, Roma, Loescher, 1914, rist. (a cura di) SOLMI, Firenze, La Nuova Italia, 1931.

MONNERET DE VILLARD Ugo, *Note sul Memoratorio dei maestri commacini*, «Archivio storico lombardo», 47-5 (1920), pp. 1-16.

MORO Pierandrea, AZZARA Claudio, *I capitolari italici: storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Viella, Roma, 1998.

MORO Pierandrea, *Cenni di storia dell'Italia carolingia* in MORO P., AZZARA C., *I capitolari italici: storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Viella, Roma, 1998

MOSCHETTI Guiscardo, *Primordi esegetici sulla legislazione longobarda nel sec. IX a Verona secondo il Cod. Vat. lat. 5359*, Fondazione CISAM, Spoleto, 1954.

PEPE Gabriele. *Il Medio Evo barbarico d'Italia*, Einaudi, Torino, 1941.

PIRENNE Henri, (a cura di) CAPITANI O., *Le città del Medioevo*, Laterza, Bari, 1971.

PIRENNE Henri, (trad.) VINCIGUERRA M., *Maometto e Carlomagno*, Laterza, Bari, 2007.

SALMI Mario, *Maestri comacini o commacini?*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale*, I, Atti della XVIII Settimana di Studio CISAM, Spoleto, 1971, pp. 409-424.

SCHNEIDER Fedor, *Die Reichsverwaltung in Toscana von der Grundung des langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (56-1268)*, Roma, 1914.

STORTI Claudia, *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali. Spoleto 27 marzo – 1 aprile 2008*, Atti della LVI Settimana di Studio CISAM, Spoleto, 2009, pp. 293-336.

VIOLANTE Cinzio, *La società milanese nell'età precomunale*, Laterza, Bari, 1974.

WARD-PERKINS Bryan, *Archeologia altomedievale a Luni: gli insediamenti*, «Quaderni del centro di studi lunense», 1 (1976), pp. 27-34.

WARD-PERKINS Bryan, *Continuitists, catastrophists, and the towns of post-roman northern italy*, «Papers of the British School at Rome», 65 (1997), pp. 157-176.

WARD-PERKINS Bryan, *From classical Antiquity to the Middle Ages. Urban public building in northern and central Italy, AD 300-850*, Oxford University Press, Oxford, 1984.

WARD-PERKINS Bryan, *L'abbandono degli edifici pubblici a Luni*, «Quaderni del centro di studi lunense», 3 (1978), pp. 33-46.

WARD-PERKINS Bryan, *La città altomedievale*, in «Archeologia Medievale», 10 (1983), pp. 111-124.

WARD-PERKINS Bryan, *Lo scavo nella zona nord del Foro. Sepolture e pozzi d'acqua*, in *Scavi di Luni*, 2, Roma, 1977, pp. 633-638, 664-671.

WARD-PERKINS Bryan, *Two Byzantines houses at Luni*, «Papers of the British at Rome», 49 (1981), pp. 91-98.

WICKHAM Chris, *Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

WICKHAM Chris, *L'Italia e l'altomedioevo*, «Archeologia Medievale», 15 (1988), pp. 105-124.

WICKHAM Chris, *L'Italia nel primo medioevo. Potere centrale e società locale (400-1000)*, Jaca Book, Milano, 1983.